

REGIONE AUTONOMA FRIULI -VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

Legge Regionale 19.11.1991 n.52

**PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE**

**NORME URBANISTICO-EDILIZIE
DI ATTUAZIONE**

AGGIORNAMENTO FINO ALLA VARIANTE 14

Aprile 2013

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA' ED APPLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Il Piano Regolatore Generale Comunale definisce la disciplina urbanistica dell'intero territorio del Comune di Trivignano Udinese, ai sensi della Legge Regionale 19 novembre 1991 n.52 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Piano Regolatore Generale Comunale disciplina le destinazioni d'uso relative all'intero territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale della comunità locale, tendendo alla salvaguardia dei valori ambientali e naturali oltre che di quelli produttivi.

Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel P.R.G.C. hanno efficacia nei confronti dei privati e delle amministrazioni pubbliche.

ART.2

ELABORATI DEL P.R.G.C.

Il Piano Regolatore Generale Comunale è costituito dai seguenti elaborati:

TAVOLE GRAFICHE :

1.1 e 1.2 : AZZONAMENTO	scala 1:5000
2 : TIPOLOGIA D'INTERVENTO NELLE ZONE OMOGENEE A.O : CAPOLUOGO	1:1000
3 : “ “ “ CLAUIANO “	
4 : “ “ “ MERLANA “	
5 : “ “ ” MELAROLO “	
6 : VIABILITA'	1:10000
7 : RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLE STRATEGIE DEL PIANO	1:10000
8 :RETE DELLE PISTE CICLABILI	1:10000

NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE , CON ALLEGATO ABACO DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE

RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO

RELAZIONE SUL PROGETTO DI PIANO

Il P.R.G.C. é corredato inoltre dei seguenti allegati di stato di fatto :

A.1eA.2: PERIMETRAZIONE DELLE AREE EDIFICATE

	E DELLE AREE URBANIZZATE	scala 1:5000
B.1:	RETI TECNOLOGICHE : FOGNATURA	1:10000
B.2:	“ ACQUEDOTTO	“
B.3:	“ GAS METANO	“
B.4:	“ ILLUMINAZIONE PUBBLICA	“
C.1e C.2:	AREE VINCOLATE (L.1089/39-L.1497/39-L.431/85)	1:5000
D.1:	DESTINAZIONE D'USO (aree di antica formazione): CAPOLUOGO	1:1000
D.2:	“ “ “ CLAUIANO	“
D.3:	“ “ “ MERLANA	“
D.4:	“ “ “ MELAROLO	“
E.1:	ETA' DEGLI EDIFICI (aree di antica formazione): CAPOLUOGO	“
E.2:	“ “ “ CLAUIANO	“
E.3:	“ “ “ MERLANA	“
E.4:	“ “ “ MELAROLO	“
F.1:	STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI (aree di antica formazione) CAPOLUOGO	“
F.2:	“ “ “ CLAUIANO	“
F.3:	“ “ “ MERLANA	“
F.4:	“ “ “ MELAROLO	“

In caso di eventuale non corrispondenza fra gli elaborati grafici a scale diverse, prevalgono le indicazioni contenute in quelli rappresentati con rapporto maggiore.

In caso di eventuale non corrispondenza tra gli elaborati grafici e le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, prevalgono le indicazioni contenute nelle Norme U.E. di Attuazione.

In caso di eventuale non corrispondenza tra il Regolamento Edilizio e la presente normativa, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle Norme U.E. di Attuazione del P.R.G.C.

ART. 3

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

L'urbanizzazione e l'edificazione nelle diverse zone del territorio comunale é regolata da indici e parametri quantificati per ogni azionamento dalle presenti norme di attuazione e definiti all'art.10.

ART.4

APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Gli indici di fabbricabilità ed i rapporti di copertura rappresentano la massima potenzialità edificatoria della area o del lotto di pertinenza, qualora siano rispettati gli altri eventuali parametri urbanistici (parcheggi, quota di verde, ecc.) ed edilizi (altezze, distacchi, ecc.) prescritti. Le possibilità edificatorie si intendono utilizzabili, con le modalità previste dalle presenti norme, una sola volta e sono realizzabili anche per fasi funzionali successive.

L'utilizzo totale degli indici di fabbricabilità e dei rapporti di copertura esclude ogni futura possibilità di computare la stessa ai fini di nuovi interventi edificatori (salvo il caso di ricostruzione) indipendentemente da qualsiasi suddivisione o passaggio di proprietà.

Qualora un'area di zonizzazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, l'indice derivante dal rapporto tra le costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita non deve superare gli indici che competono, in base alle presenti norme, alle nuove costruzioni.

Gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano nei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria si applicano per l'edificazione nei singoli lotti netti edificabili in base alle norme di zona stabilite dal P.R.G.C. e, in caso di piani attuativi, secondo le norme in essi stabilite

ART. 5

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI SOGGETTI A PIANI ATTUATIVI OBBLIGATORI

Il P.R.G.C. individua ambiti territoriali in cui l'edificabilità é subordinata all'approvazione di un piano attuativo esteso , per quanto riguarda i piani di iniziativa privata, all'intera area.

Per quanto riguarda i piani attuativi di iniziativa pubblica, questi possono venire attuati per comparti, con le modalità definite all'art. 48 della L.R.52/91.

ART.6

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Le trasformazioni urbanistiche e gli interventi edilizi avvengono nel rispetto del P.R.G.C. , il quale si attua attraverso i seguenti strumenti :

- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica
- Piani particolareggiati di iniziativa privata
- Concessioni
- Autorizzazioni

ART.7

CONTENUTI DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI DEL P.R.G.C.

I contenuti, gli elementi costitutivi e le procedure inerenti agli strumenti di attuazione del P.R.G.C. sono definiti al Titolo IV , capo II (articoli dal 42 al 50) della Legge Regionale 19. 11. 1991 n. 52.

I piani attuativi possono effettuare rettifiche ai perimetri stabiliti dal presente P.R.G.C., con aumento o diminuzione della superficie territoriale fino al 10%, purché non a spese di aree per servizi e attrezzature collettive, aree di rispetto o zone tutelate ai sensi della L.431/85.

Nella zona omogenea "D.2" la viabilità interna indicata dal P.R.G.C. potrà' subire limitate modifiche di tracciato.

ART. 8

RISPETTO DEI PIANI DI SETTORE

Le previsioni del P.R.G.C. sono ammesse in quanto compatibili con le prescrizioni contenute nei seguenti piani di settore:

- Piano Regionale della Viabilità
- Piano Regionale del Commercio
- Piano Regionale delle Attività Estrattive
- Piano Regionale dello Smaltimento dei Rifiuti

ART.9

REVOCA DI PIANI ATTUATIVI PRECEDENTEMENTE APPROVATI

Contestualmente all'entrata in vigore del presente P.R.G.C. e con apposita delibera del Consiglio Comunale, vengono revocati i piani attuativi di iniziativa pubblica precedentemente approvati in applicazione del Programma di Fabbricazione, riguardanti le zone omogenee "A".

ART. 10

DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

S.ul = SUPERFICIE UTILE LORDA (mq)

~~E' la superficie determinata da tutti gli spazi chiusi da pareti o serramenti, nonché dagli spazi aperti su uno o due soli lati (portici e logge).~~

E' la superficie determinata da tutti gli spazi chiusi da pareti o serramenti, nonché dagli spazi aperti su un solo lato. (modificata con la Variante m. 8)

S.c = SUPERFICIE COPERTA (mq)

E' la superficie lorda maggiorata dai porticati e logge aperti su tre o quattro lati e dalle strutture a sbalzo (sporti di gronda, balconi, pensiline) con sporgenza, in proiezione orizzontale, superiore a m.1.50.

Nel caso di superfici lorde differenziate ai vari piani, si assume come superficie coperta il valore massimo.

Q = RAPPORTO PERCENTUALE DI COPERTURA (%)

E' la percentuale massima consentita di superficie coperta (S.c) sulla superficie del lotto di pertinenza nell'ambito della zona di riferimento.

H = ALTEZZA DELL'EDIFICIO (m)

E' l'altezza dell'edificio misurata dal livello medio di campagna alla base dell'edificio, alla linea d'intersezione tra il piano esterno della parete d'ambito e il piano superiore della copertura. Tale linea é convenzionalmente definita "sommità facciata".

Qualora le sommità facciata siano a livelli diversi sui due lati opposti, l'altezza è misurata al punto medio tra i due livelli.

h = ALTEZZA INTERPIANO (m)

E' l'altezza misurata dalla quota media di campagna al pavimento del primo impalcato per il piano terreno, dal pavimento di un piano al pavimento del piano sovrastante per i piani intermedi, e dal pavimento alla sommità facciata per l'ultimo piano.

$V = \text{VOLUME VUOTO PER PIENO (mc)}$

E' dato dal prodotto della superficie utile lorda (S.ul) dell'edificio per la relativa altezza.

Nel caso di un edificio con parti di diversa altezza, il calcolo viene effettuato separatamente per le varie parti, applicando le rispettive altezze.

Nel caso in cui le superfici lorde ai vari piani siano diverse, il calcolo viene effettuato piano per piano.

$I_f = \text{INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO (mc/mq)}$

E' il rapporto massimo consentito tra il volume vuoto per pieno (V) degli edifici insistenti sul lotto, e la superficie fondiaria del lotto di pertinenza, nell'ambito della zona di riferimento.

$I_t = \text{INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (mc/mq)}$

E' il rapporto massimo consentito tra il complesso delle volumetrie insistenti su un ambito territoriale soggetto a piano attuativo e la superficie di tale ambito.

$D_s = \text{DISTANZA DALLA STRADA (m)}$

E' la distanza minima intercorrente tra la superficie coperta dell'edificio e la linea di delimitazione tra la proprietà e lo spazio pubblico (strada o piazza).

$D_e = \text{DISTANZA DAI CONFINI (m)}$

E' la distanza minima intercorrente tra la superficie coperta dell'edificio e la linea di confine con altra proprietà.

$D_e = \text{DISTANZA TRA EDIFICI (m)}$



E' la distanza minima che intercorre tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie coperta di un altro edificio.



$\text{FRONTE DI AFFACCIO (m)}$

E' la proiezione ortogonale della porzione di un edificio, che si affaccia su un altro edificio.

SUPERFICE DI PARCHEGGIO (mq)



Per superficie di parcheggio si intende la somma della superficie degli stalli di sosta più la superficie necessaria per gli spazi di manovra.





H = ALTEZZA DELL'EDIFICIO

h = ALTEZZA INTERPIANO



DISCIPLINA EDIFICATORIA DELE ZONE

ART. 11

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

Il territorio comunale é suddiviso in zone territoriali omogenee, come risulta dalle tavole di P.R.G.C., secondo la seguente classificazione:

- ZONA OMOGENEA A.0 - di conservazione, edificata
- ZONA OMOGENEA A.7 - di conservazione, ineditata
- ZONA OMOGENEA B.1 - residenziale, di completamento
- ZONA OMOGENEA B.2 - “ “
- ZONA OMOGENEA B.3 - “ “
- ZONA OMOGENEA B.4 - “ “
- ZONA OMOGENEA B.5 “ “
- ZONA OMOGENEA C - “ di espansione
- ZONA OMOGENEA D.2 - industriale-artigianale di libera localizzazione
- ZONA OMOGENEA D.3.- artigianale, insediamenti singoli esistenti
- ZONA OMOGENEA D.4.1 - industriale per attivita' estrattive
- ZONA OMOGENEA D.4.2 - industriale per attivita' estrattive: (area Torre)
- ZONA OMOGENEA E.6 - agricola
- ZONA OMOGENEA E-6.1 - agricolo-residenziale
- ZONA OMOGENEA G.4.1 - per attrezzature turistico-ricreative, campo di volo
- ZONA OMOGENEA G.4.2 - “ “ ricettiva-sportiva
- ZONA OMOGENEA H.2 - commerciale, di libera localizzazione
- ZONA OMOGENEA H.3 - commerciale, insediamenti singoli esistenti
- AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE N.16
 - ZONA DI RISERVA ORIENTATA
 - ZONA DI RISERVA GUIDATA
 - ZONA DI UTILIZZAZIONE AGRICOLA
- AREA BOSCATI “
- ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE

ART. 11 bis

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D' INTERVENTO

Le categorie degli interventi ammessi nelle varie zone in cui é articolato il P.R.G.C. sono le seguenti :

- NUOVA EDIFICAZIONE, così come definita all'art.62 della L.R.-52/91 e successive modificazioni e integrazioni;
- AMPLIAMENTO, così come definito all'art.63 della L.R. 52/91 e successive modificazioni e integrazioni;
- RISTRUTTURAZIONE, così come definita all'art.65 della L.R. 52/91 e successive modificazioni e integrazioni;
- RISTRUTTURAZIONE CON CONSERVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ESTERNE, comprendente interventi rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie esistenti e delle caratteristiche esterne, edifici di interesse per la qualificazione dell'ambiente, con un insieme sistematico di opere che possono portare ad una organizzazione interna diversa dalla precedente, comportanti anche la sostituzione di elementi costitutivi e che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
- MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, così come definite all'art.68 della L.R.52/91 e successive modificazioni e integrazioni;
- RESTAURO, così come definito all'art.69 della L.R.52/91 e successive modificazioni e integrazioni;
- CONSERVAZIONE TIPOLOGICA, così come definita all'art.70 della L.R.52/91 e successive modificazioni e integrazioni;
- RISANAMENTO CONSERVATIVO, così come definito all'art.71 della L.R.52/91 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12**ZONE OMOGENEE "A.0"**

- 1 Costituiscono le parti del territorio comunale occupate dagli insediamenti di più antico impianto, che presentano spiccate caratteristiche ambientali, per le quali il presente piano prevede un regime di generale conservazione.

All'interno di tali zone gli interventi edilizi ammessi, in relazione al grado di rilevanza storico, architettonico, ambientale e documentale, sono indicati, caso per caso, con apposita simbologia nelle tavole 2,3,4 e 5 e precisati nella specifica normativa secondo le seguenti categorie:

- A.0.1- Edifici di rilevante qualità architettonica, costituiti, nel territorio comunale, prevalentemente da residenze gentilizie, edifici di culto o edifici di particolare valore storico-documentale.
- A.0.2 - Edilizia tradizionale che caratterizza i borghi di origine agricola, risalente in prevalenza a data anteriore alla metà del 1800, costituita prevalentemente da organismi " a corte". Edilizia residenziale borghese di tipo isolato risalente generalmente al primo novecento, caratterizzata da buon livello architettonico.
- A.0.3 - Edilizia importante unicamente come valore volumetrico, comprendente :
- edifici originariamente ascrivibili all'edilizia tradizionale. di cui al precedente punto, ma radicalmente ed irreversibilmente alterati per interventi recenti;
 - edifici di vecchio impianto ma privi di valore, architettonico–storico–ambientale-documentale;
 - edifici recenti in contrasto, per caratteristiche tipologiche, con l'ambiente;
 - edilizia recente, pur rispondente alle caratteristiche tipologiche ambientali, ma non richiedente particolare tutela.
- A.0.4 - Annessi all'abitazione o dell'attività (1), privi di valore architettonico-ambientale, spesso di carattere precario.
- A.0.5 - Edifici privi di valore architettonico-ambientale tali da creare impedimento alla realizzazione di previsioni di adeguamento della viabilità.
- A.0.6 - Nuova edificazione su aree libere od interessate da edificazione incongrua rispetto al contesto, con finalità di ricucitura del tessuto urbanistico.
- Le aree libere di pertinenza degli edifici, indicate nelle planimetrie in scala 1:1000 senza campitura, possono essere interessate da costruzioni solo in quanto ampliamenti di edifici esistenti o costruzione di nuovi annessi (come definiti al presente articolo, punto 1, par.A.0.4) nei limiti stabiliti per le categorie A.0.2, A.0.3, A.0.4.

In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso :

- Residenziale

(1) Autorimesse, depositi attrezzi e materiali ammessi per legge, piccoli laboratori familiari, annessi di attività agricole ivi esistenti e ricoveri per animali come più sotto definiti.

Artigianale di servizio alla residenza (2)

- Alberghiera e ricettivo-complementare
- Direzionale
- Commerciale al minuto con superficie coperta complessiva non superiore a 400 mq.
- Opere pubbliche o di interesse pubblico
- Agricola; la destinazione agricola è limitata alle attività di conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e ortofrutticoli e all'esercizio dell'agriturismo.

Sono ammessi ricoveri per animali (limitati ad un capo suino oppure ovino, cumulabile con 10 capi minori equivalenti, vedi definizione all'art.23) da ubicarsi a distanza minima di 20.00 m. dalle abitazioni.

Nella zona omogenea A0, all'interno di fabbricati o locali esistenti già destinati a stalla o ad altri usi agricoli (ad esempio ricovero attrezzi o mezzi agricoli, magazzino, cantina ecc.) ed ora dismessi o sottoutilizzati, è consentito tenere a ricovero fino ad un massimo di 2 capi equini, corrispondenti a 2 UBA (unità di Bestiame Adulto), per uso amatoriale o sportivo, prescrittivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Per ogni animale dovrà essere garantito uno spazio di stabulazione non inferiore a m 3,00 x 3,00;
- I fabbricati o locali destinati a ricovero animali dovranno essere dotati di pavimenti impermeabili, lavabili agevolmente e dotati di opportuni scoli ed essere collegati ad apposite vasche a tenuta stagna oppure alle concimaie di cui ai seguenti alinea;
- I fabbricati o locali destinati a ricovero animali dovranno essere dotati di tutte le attrezzature e le dotazioni necessarie alla salute degli animali e di tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, sia degli animali che degli operatori, ed essere perfettamente in regola con tutte le normative vigenti in materia di veterinaria;
- Nei fabbricati o in adiacenza dei locali destinati a ricovero di animali dovranno essere ricavati, solo entro strutture esistenti, uno o più adeguati locali per lo stoccaggio e la conservazione del foraggio e degli alimenti necessari per il corretto mantenimento degli animali nel breve periodo;
- I fabbricati o i locali destinati a ricovero animali devono distare almeno 10 m dall'abitazione del proprietario ed almeno 25 m dalle altre abitazioni circostanti;
- Le aree sulle quali sorgono i fabbricati o i locali interessati devono essere confinanti direttamente con zone A7, con zone B6, con zone E6, con zone E6.1;
- In tali zone, nelle dirette adiacenze dei ricoveri devono essere garantiti spazi destinati al maneggio ed al pascolo per gli animali nella misura minima di mq. 800 cadauno;

- Tali spazi dovranno distare almeno 25 m dalle zone residenziali;
- Oltre agli spazi minimi destinati a maneggio o pascolo dovranno essere realizzate apposite vasche a tenuta stagna con funzione di concimaie, tali vasche dovranno essere interrato, dotate di copertura mobile o apribile e dovranno distare almeno 25 m dalle abitazioni circostanti e comunque 5 m dai confini di proprietà; su tutto il perimetro dovrà essere messa a dimora una siepe sempreverde di essenze autoctone o storicamente consolidate con altezza minimo pari a m 1,50 .

Il ricovero degli animali in questione potrà essere attuato solo in seguito al rilascio di autorizzazione sindacale, previa ottenimento del parere favorevole da parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. (aggiunto con la Variante n. 14)

Le attività non residenziali dovranno disporre di una superficie di parcheggio almeno pari ad un mq. ogni mq. di superficie coperta complessiva, da localizzarsi nell'ambito del lotto ovvero all'esterno, entro un raggio di 100 m. di percorso.

Eventuali attività artigianali esistenti non comprese tra quelle ammissibili potranno permanere ma non ampliarsi, a condizione che vengano adottate le necessarie misure per ridurre al minimo eventuali elementi di disturbo od inquinamento; dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia di emissione di scarichi liquidi, solidi e gassosi; per quanto riguarda il livello massimo delle emissioni acustiche esso dovrà corrispondere a quello fissato per le zone residenziali dalla vigente normativa in materia.

Non sono ammesse autorimesse attestata su spazi pubblici e con accesso diretto da questi.

Nelle planimetrie in scala 1:1000 sono indicati con apposite retinature le aree a verde pubblico e a verde privato; tali aree sono inedificabili; in esse é prescritta la conservazione e adeguata manutenzione della vegetazione arborea esistente.

Nelle stesse planimetrie sono indicati con apposito simbolo i manufatti di recinzione da conservare; questi sono pertanto soggetti a restauro, che comporta anche il loro eventuale ripristino totale o parziale, nel caso siano stati soggetti a modifiche alterative (indicate in planimetria con asterisco).

Nel caso non esista altra possibilità di accesso carraio alla proprietà, è ammessa la sua realizzazione nei suddetti manufatti, nel rispetto delle caratteristiche indicate nell'appendice alle presenti norme (Abaco degli elementi caratterizzanti dell'edilizia tradizionale) ed a condizione che tale accesso non interessi, con la sua luce orizzontale, un tratto superiore al 30% dell'intero sviluppo della recinzione da conservare, come indicato nelle tavole 2, 3, 4 e 5 del Piano.

- (2) Servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione di oggetti di abbigliamento e di arredamento, di apparecchiature di uso domestico, delle strutture edilizie e dei relativi impiant-

ti tecnologici, e servizi ad essi assimilabili.

Nelle stesse planimetrie sono indicati con apposito simbolo i manufatti di recinzione di cui è prescritta la costruzione, il rifacimento o l'adeguamento, nell'intento di realizzare una continuità formale in un determinato allineamento stradale; le forme da adottare sono quelle caratteristiche dell'architettura tradizionale, esemplificate nell'appendice alle presenti norme, con altezza compresa tra m. 1.80 e m.2.20; in particolare se nel tratto in cui è compresa la recinzione ne esiste già una rispondente alle caratteristiche succitate anche la nuova recinzione dovrà adeguarsi per materiali e dimensioni.

~~Non sono ammesse l'interruzione delle falde dei tetti per la realizzazione di terrazze e l'installazione di pannelli solari e antenne televisive paraboliche.~~

~~I suddetti divieti sono limitati alle parti visibili da spazi pubblici per quanto riguarda le sole categorie d'intervento A.0.2, A.0.3, A.0.4, e A.0.6.~~

Non è ammessa l'interruzione delle falde dei tetti per la realizzazione di terrazze e antenne televisive paraboliche.

I suddetti divieti sono limitati alle parti visibili da spazi pubblici per quanto riguarda le categorie d'intervento AO.1, AO.2, AO.3, A.O.4, e A.O.5.

E' ammessa l'interruzione delle falde dei tetti per la posa di pannelli solari privi di serbatoio di accumulo e fotovoltaici, solo se completamente integrati nella falda, e nel caso in cui sia dimostrato tecnicamente l'impossibilità di adottare soluzioni diverse.

L'impossibilità di adottare soluzioni diverse dovrà essere asseverata mediante perizia da un tecnico abilitato.

Copia della perizia dovrà essere trasmessa al Comune affinché l'Ufficio Tecnico verifichi la veridicità della stessa.

Quanto sopra è limitato alle parti visibili da spazi pubblici per quanto riguarda le categorie d'intervento AO.1, AO.2, AO.3, AO.4, e AO.5. (modificato con la variante n. 11)

Nelle zone A0, esclusivamente sulle facciate non prospicienti la pubblica via o altri spazi pubblici, è consentita la realizzazione di protezioni per le porte di ingresso alle unità immobiliari e/o ai vani di comunicazione con l'esterno alle seguenti prescrittive condizioni:

- tali protezioni dovranno essere costituite da una tettoietta posizionata a sbalzo sopra la porta esterna da proteggere, composta da due o più mensole in profilato di acciaio a "T" serie normale, delle dimensioni di mm 40x40x5 o 50x50x7, fissati direttamente (tramite inghisaggio) alla muratura del fabbricato, con soprastante copertura in lastre di vetro o policarbonato compatto e trasparente opportunamente fissate e sigillate;
- la pendenza delle tettoiette dovrà essere quella minima per smaltire l'acqua piovana verso l'esterno del fabbricato;

- la tettoietta dovrà essere profonda al massimo cm 120 e larga come il foro di facciata da proteggere più 60 cm per lato. (aggiunto con la variante n. 14)

NORMATIVA SPECIFICA PER LE SINGOLE CATEGORIE D'INTERVENTO

2 CATEGORIA A.0.1

Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria (del tipo soggetto a denuncia)
- Restauro conservativo

Qualsiasi intervento dovrà essere realizzato secondo i principi di un corretto restauro, sulla base di un accurato rilievo dello stato di fatto e di una attenta progettazione; i progetti riguardanti gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39 dovranno essere sottoposti al parere della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali.

3 CATEGORIA A.0.2

3.1 Interventi ammessi :

- Manutenzione ordinaria e straordinaria (del tipo soggetto a denuncia)
- Conservazione tipologica
- Risanamento conservativo
- Ampliamento
- ~~Ristrutturazione con conservazione delle caratteristiche esterne ovvero con le modifiche ammesse nei casi indicati al successivo punto 3.5.~~
- Ristrutturazione con divieto di demolizione della muratura perimetrale e con l'obbligo di conservazione delle caratteristiche esterne ovvero con le modifiche ammesse nei casi indicati al successivo punto 3.5. (aggiunto con Variante n. 8)
- E' ammessa la demolizione totale del fabbricato in presenza di una situazione statica irrecuperabile, accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia asseverata ed in presenza dell'ordinanza del Sindaco che ordina la demolizione del fabbricato, in quanto ritenuto pericoloso per la singola e pubblica incolumità. (aggiunto con Variante n. 8)

3.2 Dovranno essere conservati e rimessi in luce, se occultati, gli elementi caratterizzanti dell'architettura tradizionale (vedi appendice alle presenti norme) ivi compresi gli elementi decorativi e pittorici sia interni che esterni, elementi interni particolarmente significativi quali focolari, caminetti, scale, soffittature, ecc. Dovrà essere in particolare conservata, ripristinata o ricostruita la struttura in legno a vista dei solai dei porticati.

- 3.3 Dovranno essere ripristinate le parti alterate (identificate con asterisco nelle planimetrie 1:000) sulla base della situazione preesistente documentata o , in sua mancanza, secondo moduli tradizionali (v. appendice) coerenti con l'impianto compositivo generale; analogo criterio dovrà essere seguito nell'inserimento di eventuali nuovi elementi nella costruzione.
- 3.4 Il trattamento delle superfici murarie, il tipo delle finiture delle aperture e dei serramenti, ivi comprese le coloriture, dovranno avere carattere omogeneo per tutta l'estensione dell' "unità architettonica" così come definita nelle planimetrie in scala 1:1000.
- 3.5 Sono ammesse parziali modifiche all'assetto delle aperture per correggere situazioni di squilibrio compositivo delle facciate o per esigenze derivanti dalla trasformazione ad uso residenziale di rustici.
- Nel caso in cui i prospetti non visibili da spazi pubblici non presentino particolare caratterizzazione non sono imposti vincoli alla modifica delle aperture.
- 3.6 Sono ammessi ampliamenti volumetrici una tantum nel limite del 15% con un massimo di 150 mc; in ogni caso non potrà essere superato, assieme alle altre costruzioni presenti nel lotto, il 50% della superficie coperta. Gli ampliamenti dovranno essere ubicati in posizione tale da non interferire con elementi caratterizzanti dell'edificio, non potranno superare in altezza quella dell'edificio esistente, potranno essere realizzata in aderenza ai confini oppure a distacco non inferiore a m.6.00; dovranno essere rispettate le distanze di m.10.00 tra edifici entrambi di altezza superiore a m.3.00, e di m.5.00 tra edifici di cui almeno uno abbia altezza fino a m.3.00; Dovrà essere rispettata la distanza minima di m.12.00 dalle zone "D.3". dovrà essere adottata la copertura a capanna o a padiglione con pendenza del 40% - 45% (pari a 22°-24°circa) e manto in coppi laterizi.
- Dovranno inoltre osservarsi le prescrizioni contenute nei successivi parti 4.2 e 4.3 del presente articolo.
- 3.7 Per gli ampliamenti dovrà essere richiesto parere preventivo su proposta planovolumetrica; ai fini di successivi interventi nelle parti ampliate, queste vengono attribuite alla categoria "A.0.3".
- 3.8 Per gli edifici originariamente destinati a funzione diversa dalla residenziale é ammessa la trasformazione ad uso residenziale.
- 3.9 E' ammesso l'aumento delle unità immobiliari esistenti.

4 CATEGORIA A.0.3

4.1 Interventi ammessi

- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Ristrutturazione

- Demolizione e ricostruzione in sito

- Ampliamento

4.2 Negli interventi di ricostruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria comportante modifiche esterne dovrà essere curato un armonico inserimento nel contesto ambientale, evitando forme, materiali e colori in contrasto con i caratteri distintivi dell'edificato tradizionale (vedi appendice alle presenti norme); sono in particolare prescritti:

- l'adozione del tetto a capanna o a padiglione (pendenza 40% - 45% pari a 22°-24° circa) con direzione del colmo parallela al lato lungo dell'edificio o della cortina di edifici di cui fa parte; copertura in coppi laterizi.

Sulle falde della copertura non prospicienti la pubblica via sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici. (aggiunto con la variante n. 14)

4.3 Limitatamente alle parti visibili da spazi pubblici sono inoltre prescritti :

- lo sporto di gronda in struttura lignea a vista (sporgenza compresa tra m.0.80 e m.,1.50) o, in alternativa, la cornice sagomata, quali unici elementi aggettanti delle facciate; è pertanto vietata la realizzazione di balconi, ballatoi, terrazze sporgenti nelle parti visibili da spazi pubblici.

- il contenimento della luce orizzontale delle finestre in un massimo di m.0.90 e della luce verticale in un massimo di m.1.50; unica eccezione i vani vetrina di esercizi commerciali che potranno avere luce orizzontale massima di m.1.80 e altezza pari all'altezza delle porte ,ma che non potranno formare corpo unico con le porte stesse, né aprirsi fino a terra (altezza minima di davanzale: m.0.60); l'adozione di serramenti di finestra in legno oppure in metallo verniciato (colori marrone, verde scuro o bianco), scuretti, portoncini e portoni in legno (colori marrone, verde scuro).

- l'adozione di tinteggiature parietali esterne con i colori chiari propri delle terre naturali o bianco, evitando rivestimenti a base plastica;

- la rimessa in luce di eventuali elementi caratterizzanti che fossero rimasti occultati (quali murature in ciottoli, ecc.)

4.4 Negli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria comportante modifiche esterne dovranno essere operate tutte le modifiche necessarie ad adeguare le caratteristiche esterne degli edifici alle condizioni prescrittive elencate ai precedenti punti 4.2 e 4.3.

4.5 Sono ammessi ampliamenti volumetrici una tantum nel limite del 15% con un massimo di 150 mc.; in ogni caso non potrà essere superato, assieme agli altri edifici presenti nel lotto, il 50% della superficie coperta. Gli ampliamenti non potranno superare in altezza quella dell'edificio esistente; potranno essere realizzati in aderenza ai confini oppure a distacco non inferiore m.6.00; dovranno inoltre essere rispettate le distanze di m. 10.00 tra edifici

entrambi di altezza superiore a 3.00 m., e di m.5.00 tra edifici di cui almeno uno abbia altezza fino a 3.00 m.. Dovrà essere rispettata la distanza minima di m.12.00 dalla zona "D.3"; dovrà essere adottata la copertura a capanna o a padiglione (pendenza 40%-45% pari a 22°-24° circa) con manto in coppi laterizi.

Sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici. (aggiunto con la Variante n. 14)

- 4.6 Sia nel caso di ricostruzione che di ampliamento dovrà essere richiesto parere preventivo su proposta planovolumetrica.
- 4.7 La ricostruzione dovrà essere realizzata in sito con lo stesso numero di piani dell'edificio preesistente, intendendosi che non potrà essere superata l'altezza interpiano di m.3.00; sono ammesse limitate rettifiche al perimetro dell'edificio preesistente, nei limiti quantitativi della superficie coperta dello stesso.
- 4.8 E' ammesso l'aumento delle unità immobiliari esistenti.
- 4.9 Ai fini di successivi interventi negli edifici ricostruiti e nelle parti ampliate, questi vengono confermati nella categoria "A.0.3".

5 CATEGORIA A.0.4

5.1 Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Ristrutturazione
- Demolizione e ricostruzione anche non in sito
- Ampliamento
- Nuova costruzione

5.2 Nei casi di ricostruzione in seguito a demolizione, di ampliamento o di nuova costruzione, non potrà essere superato, assieme alle altre costruzioni presenti nel lotto di pertinenza, il limite del 50% della superficie coperta..

5.3 L'altezza massima consentita in caso di ricostruzione o nuova costruzione è di m.3.20; nel caso di edifici a destinazione agricola l'altezza massima sarà di m.5,50; anche nel caso di ristrutturazione, la copertura dovrà essere a falde inclinate (35% - 45% pari a 19° - 24° circa) con manto in tegole curve laterizie.

Sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici. (aggiunto con la Variante n. 14)

5.4 Nei casi di ricostruzione non in sito, di modifica della disposizione planimetrica e di nuova costruzione, dovrà essere richiesto parere preventivo su proposta planovolumetrica tendente alla razionalizzazione localizzativa degli annessi presenti nel lotto e alla

sistemazione delle strutture precarie; si dovrà tendere in particolare al commassamento delle suddette costruzioni, alla loro localizzazione a confine, osservando un distacco minimo da spazi pubblici di m.6.00; rispetto ad altre costruzioni, potranno essere costruite in aderenza o con distacco minimo di m.5.00. Dovrà essere rispettata la distanza minima di m.12.00 dalle zone "D.3".

6 CATEGORIA A.0.5

Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Demolizione senza ricostruzione
- Demolizione e sostituzione con nuova costruzione eventualmente prevista dal presente piano (cat.A.0.6).

7 CATEGORIA A.0.6

7.1 Interventi ammessi:

- Manutenzione ordinaria di eventuali edifici esistenti
- Manutenzione straordinaria limitata alla sostituzione di strutture pericolanti di eventuali edifici esistenti
- Demolizione senza ricostruzione di eventuali edifici esistenti
- Nuova edificazione

7.2 La nuova costruzione dovrà essere realizzata all'interno del "limite di edificazione" e nel rispetto degli "allineamenti prescritti"(*), delle altezze e delle volumetrie indicati nelle tavole in scala 1:1000.

7.3 Dovrà essere curato un armonico inserimento dell'edificio nel' contesto ambientale, evitando forme, materiali e colori in contrasto con caratteri distintivi dell'edilizia tradizionale (vedi appendice alle presenti norme); in particolare sono prescritti :

- l'adozione del tetto a capanna o a padiglione (40% - 45% pari a 22° - 24° circa) con direzione del colmo parallela al lato lungo dell'edificio; copertura in coppi laterizi.

Sulle falde della copertura non prospicienti la pubblica via sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici. (aggiunto con la variante n. 14)

Limitatamente alle parti visibili da spazi pubblici sono inoltre prescritti:

- lo sporto di gronda in struttura lignea a vista (sporgenza compresa tra m.0.80 e m.1.50) o, in alternativa, la cornice sagomata, quali unici elementi aggettanti delle facciate;
- il contenimento della luce orizzontale delle finestre in un massimo di m. 0.90 e della luce verticale in un massimo di m.1.50; unica eccezione i vani-vetrina di esercizi commerciali

che potranno avere luce orizzontale massima di m.1.80 e altezza pari all'altezza delle porte, ma che non potranno fare corpo unico con le porte stesse né aprirsi fino a terra (altezza minima di davanzale m.0.60);

- l'adozione di serramenti di finestra in legno o metallo verniciato (colori marrone, verde scuro, bianco), scuretti, portoni e portoncini in legno (colori marrone, verde scuro);
 - l'adozione di tinteggiature parietali con i colori chiari propri delle terre naturali o bianco, evitando rivestimenti a base plastica.
- 7.4 Nel caso di intervento per nuova edificazione, le eventuali costruzioni esistenti in contrasto con le previsioni di piano dovranno essere demolite.

(*) Sia i limiti di edificazione che gli allineamenti prescritti si intendono a metà dello spessore del relativo segno grafico.
La nuova costruzione dovrà attestarsi sull'allineamento prescritto per almeno l'80% della sua estensione.

ART. 13

ZONE OMOGENEE "A.7"

- 1 Sono costituite da aree libere immediatamente retrostanti le zone "A.0" che rivestono particolare importanza per la definizione dei limiti dell'aggregato antico.
- 2 Esse sono inedificabili; è ammessa l'attività agricola ed orticola con il proseguimento delle colture nei rapporti tipologici esistenti.
- 3 Eventuali recinzioni di proprietà potranno essere realizzate unicamente in rete e supporti metallici od in staccionata in legno, senza zoccolo in muratura.
- 4 Per gli edifici esistenti, al fine di consentire un loro recupero, sono ammessi interventi manutentivi e di ristrutturazione edilizia senza possibilità di modifica delle destinazioni d'uso in essere nel rispetto dei seguenti parametri edilizi ed urbanistici.

Volume massimo edificabile V = non superiore a quello esistente;

Q = non superiore a quello esistente;

H = 6,00 m

È ammesso anche l'intervento di demolizione senza ricostruzione del volume esistente.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia dovrà essere curato un armonico inserimento del fabbricato nel contesto ambientale attiguo con il quale si relaziona evitando forme, materiali e colori in contrasto con caratteri distintivi dell'edilizia tradizionale; in particolare sono prescritti:

- l'adozione del tetto a capanna o a padiglione (40% -45% pari a 22° - 24° circa) con direzione del colmo parallela al lato lungo dell'edificio; copertura in coppi laterizi ;

- muratura realizzate in sasso o mattoni faccia a vista o intonacate al civile
(comma aggiunto con la variante n. 14)

ART. 14

ZONE OMOGENEE "B. 1"

1. Sono costituite da aree parzialmente o totalmente occupate da costruzioni con prevalente destinazione residenziale

Destinazioni d'uso ammesse:

- residenziale
- artigianale di servizio alla residenza (*)
- direzionale
- commercio al minuto con superficie di vendita non superiore a 400 mq.

2. Eventuali attività artigianali non comprese tra quelle ammesse potranno permanere, a condizione che esse non producano effetti negativi sul contesto, dal punto di vista igienico-sanitario, ambientale e della sicurezza; dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia di emissione di scarichi liquidi, solidi e gassosi; per quanto riguarda il livello massimo delle emissioni acustiche esso dovrà corrispondere a quello fissato per le zone residenziali dalla vigente normativa in materia; tali strutture, se demolite, non potranno essere ricostruite né riutilizzate in caso di cessazione di attività.

3. Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

If = 1.00 mc/mq

Q= 25%

H= 7.50 m

Dc = 5.00 m. oppure a confine per gli annessi, o comunque a confine per aderenza con altri edifici su lotto limitrofo.

Dc. = 5,00 oppure a confine esclusivamente per gli annessi e le pertinenze dell'abitazione principale, con la limitazione che il muro posto a confine non superi l'altezza di mI. 3,00 (è inteso che i muri posti a confine dovranno essere privi di qualsiasi tipo di apertura, salvo eventuali accordi tra le parti, è inteso inoltre che il proprietario del fondo finitimo ha la facoltà di costruire in aderenza o di rispettare da detto fabbricato la distanza di mI. 5,00. (modificata con Variante n. 11)

De = 10.00 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

~~Ds = 20.00 m. dalle strade provinciali.~~

~~-6.00 m. dalle altre strade.~~

Ds = 20,00 m. dalle strade provinciali all'esterno del centro abitato.

10,00 m. dalle strade provinciali all'interno del centro abitato.

6,00 m. dalle altre strade. (modificato con la Variante n. 9)

- 4 Le attività non residenziali (escluse quelle commerciali) dovranno disporre di una superficie di parcheggio almeno pari a un mq. ogni mq. di superficie coperta complessiva; le attività commerciali dovranno disporre di una superficie di parcheggio in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita; tali parcheggi sono da localizzarsi nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero all'esterno entro un raggio di 100 m. di percorso.
- 5 La copertura dovrà essere realizzata a capanna o a padiglione con pendenza compresa tra il 35% e il 45% (pari a 19° - 24° circa) con manto in tegole curve laterizie (coppi o altro tipo di tegole che realizzino un effetto analogo); sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici (aggiunto con la Variante n. 14); é ammessa la parziale copertura piana in funzione di terrazza praticabile per non più del 20% della superficie coperta.
- 6 Le recinzioni a margine di spazi pubblici dovranno essere formate da uno zoccolo in muratura e da una sovrastante parte "a giorno"; lo zoccolo avrà un'altezza di m. 0.60; l'altezza totale sarà di m.1.80; lo zoccolo potrà essere realizzato in muratura intonacata, in pietrame o ciottolame a vista o in mattoni a vista; dovrà essere rifinito nelle parti più' esposte ad usura con opportuni consistenti rivestimenti (in pietra naturale o artificiale, in mattoni); le parti a giorno ed i cancelli potranno essere realizzati in ferro o in legno trattato, a semplice disegno; le colorazioni saranno grigio scuro o verde scuro per il ferro, marrone o verde scuro per il legno; ringhiere e cancelli potranno essere sostenuti da pilastri in muratura con caratteristiche analoghe allo zoccolo e sezione orizzontale minima di m. 0.40x0.40, ovvero da montanti metallici (o in legno nel caso di ringhiere in legno).

(*) Servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione di oggetti di abbigliamento e di arredamento, di apparecchiatura di uso domestico, delle strutture edilizie e dei relativi impianti tecnologici, e servizi ad essi assimilabili.

Le recinzioni a confine tra le proprietà potranno essere realizzate come quelle a margine strada oppure in rete o griglia metallica oppure staccionata in legno, con eventuale zoccolo in muratura emergente dal terreno per non più di 20 cm.

INTERVENTI UNA TANTUM (aggiunto con la Variante n. 8)

E' ammesso l'ampliamento "UNA TANTUM" di edifici ad esclusiva destinazione residenziale da realizzarsi in perfetta aderenza al corpo principale necessario ad adeguare lo stesso ai livelli minimi di ricettività abitativa e funzionale così come determinati dalle

vigenti leggi in materia ed inoltre per ricavare eventuali vani scala coperti per collegare il piano terra al primo piano per la formazione di ulteriore unità abitativa.

L'ampliamento non potrà superare la volumetria massima di mc. 150 da realizzarsi nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dalle pareti finestrate così come previste dalle norme per la zona in argomento.

Potranno usufruire del presente articolo gli edifici residenziali che alla data dell'entrata in vigore del P.R.G.C. risultavano eccedenti sia in termini di volume eia di superficie coperta , calcolati con l'applicazione degli indici di zona facendo riferimento all'area di pertinenza urbanistica.

ART. 15

ZONE OMOGENEE "B.2"

- 1 Sono costituite da aree parzialmente o totalmente occupate da costruzioni con prevalente destinazione residenziale.

Destinazioni d'uso ammesse:

- residenziale
- artigianale di servizio alla residenza
- direzionale
- commercio al minuto con superficie di vendita non superiore a 400 mq.

- 2 Eventuali attività artigianali, non comprese tra quelle ammesse potranno permanere , a condizione che esse non producano effetti negativi sul contesto, dal punto di vista igienico-sanitario, ambientale e della sicurezza; dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia di emissione di scarichi liquidi, solidi e gassosi; per quanto riguarda il livello massimo delle emissioni acustiche esso dovrà corrispondere a quello fissato per le zone residenziali dalla vigente normativa in materia; tali strutture, se demolite, non potranno essere ricostruite né riutilizzate in caso di cessazione di attività.

- 3 Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

$$I f = 1.00 \text{ mc/mq.}$$

$$Q = 25\%$$

$$H = 7.50 \text{ m}$$

~~De = 5.00 m. oppure a confine per gli annessi, o comunque a confine per aderenza con altri edifici su lotto limitrofo.~~

Dc = 5,00 oppure a confine esclusivamente per gli annessi e le pertinenze dell'abitazione principale, con la limitazione che il muro posto a confine non superi l'altezza di mI.

3,00 (è inteso che i muri posti a confine dovranno essere privi di qualsiasi tipo di apertura, salvo eventuali accordi tra le parti, è inteso inoltre che il proprietario del fondo finitimo ha la facoltà di costruire in aderenza o di rispettare da detto fabbricato la distanza di mI. 5,00. (modificata con Variante n. 11)

De = 10,00 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

~~Ds = 10,00 m.~~

Ds = 20,00 m. dalle strade provinciali all'esterno del centro abitato.

10,00 m. dalle strade provinciali all'interno del centro abitato.

6,00 m. dalle altre strade. (modificata con la Variante n. 9)

- 4 Le attività non residenziali (escluse quelle commerciali) dovranno disporre di una superficie di parcheggio almeno pari a un mq. ogni mq. di superficie coperta complessiva; le attività commerciali dovranno disporre di una superficie di parcheggio in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita; tali parcheggi sono da localizzarsi nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero all'esterno entro un raggio di 100 m. di percorso.
- 5 La copertura dovrà essere realizzata a capanna o a padiglione con pendenza compresa tra il 35% e il 45% (pari a 19° - 24° circa) con manto in tegole curve laterizie (coppi o altro tipo di tegole che realizzino un effetto analogo); sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici (aggiunto con la Variante n. 14); é ammessa la parziale copertura piana in funzione di terrazza praticabile, per non più' del 20% della superficie coperta.
- 6 Le recinzioni a margine di spazi pubblici dovranno essere formate da uno zoccolo in muratura e da una sovrastante parte "a giorno"; lo zoccolo avrà un'altezza di m. 0.60; l'altezza totale sarà di m.1.80; lo zoccolo potrà essere realizzato in muratura intonacata, in pietrame o ciottolame a vista o in mattoni a vista; dovrà essere rifinito nelle parti più esposte ad usura con opportuni consistenti rivestimenti (in pietra naturale o artificiale, in mattoni); le parti a giorno ed i cancelli potranno essere realizzati in ferro o in legno trattato, a semplice disegno ; le colorazioni saranno grigio scuro o verde scuro per il ferro, marrone o verde scuro per il legno; ringhiere e cancelli potranno essere sostenuti da pilastri in muratura con caratteristiche analoghe allo zoccolo e sezione orizzontale minima di m. 0.40x0.40, ovvero da montanti metallici (o in legno nel caso di ringhiere in legno). Le recinzioni a confine tra le proprietà potranno essere realizzate come quelle a margine strada oppure in rete o griglia metallica oppure staccionata in legno, con eventuale zoccolo in muratura emergente dal terreno per non più' di 20 cm.

Le recinzioni nelle parti contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:5000 con linea grossa (recinzioni con normativa specifica) dovranno adeguarsi alle caratteristiche dei materiali

tradizionali (vedi appendice alle presenti norme) con altezza compresa tra m.1.80 e m. 2.20; in particolare se nel tratto in cui è compresa la recinzione già ne esiste una corrispondente alle caratteristiche succitate, anche la nuova recinzione dovrà adeguarvisi, per materiali e dimensioni.

INTERVENTI UNA TATUM (aggiunto con la Variante n. 8)

E' ammesso l'ampliamento "UNA TANTUM" di edifici ad esclusiva destinazione residenziale da realizzarsi in perfetta aderenza al corpo principale necessario ad adeguare lo stesso ai livelli minimi di ricettività abitativa e funzionale così come determinati dalle vigenti leggi in materia ed inoltre per ricavare eventuali vani scala coperti per collegare il piano terra al primo piano per la formazione di ulteriore unità abitativa.

L'ampliamento non potrà superare la volumetria massima di mc. 150 da realizzarsi nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dalle pareti finestrate così come previste dalle norme per la zona in argomento.

Potranno usufruire del presente articolo gli edifici residenziali che alla data dell'entrata in vigore del P.R.G.C. risultavano eccedenti sia in termini di volume eia di superficie coperta , calcolati con l'applicazione degli indici di zona facendo riferimento all'area di pertinenza urbanistica.

ART. 16

ZONE OMOGENEE "B.3"

- 1 Sono costituite da aree parzialmente o totalmente occupate da costruzioni con prevalente destinazione residenziale.
Destinazioni d'uso ammesse:
 - residenziale
 - artigianale di servizio alla residenza
 - direzionale
 - commercio al minuto con superficie di vendita non superiore a 400 mq.
- 2 Eventuali attività artigianali, non comprese tra quelle ammesse, potranno permanere a condizione che esse non producano effetti negativi sul contesto, dal punto di vista igienico-sanitario, ambientale e della sicurezza; dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia di emissione di scarichi liquidi, solidi e gassosi; per quanto riguarda il livello massimo delle emissioni acustiche esso dovrà corrispondere a quello fissato per le zone residenziali dalla vigente normativa in materia; tali strutture, se demolite, non potranno essere ricostruite né riutilizzate in caso di cessazione di attività.
- 3 Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

If = 1.00 mc/mq..

Q = 25%

H = 7.50 m

~~Dc = 5.00 m. oppure a confine per gli annessi, o comunque a confine per aderenza con altri edifici su lotto limitrofo.~~

Dc = 5,00 oppure a confine esclusivamente per gli annessi e le pertinenze dell'abitazione principale, con la limitazione che il muro posto a confine non superi l'altezza di m.l. 3,00 (è inteso che i muri posti a confine dovranno essere privi di qualsiasi tipo di apertura, salvo eventuali accordi tra le parti, è inteso inoltre che il proprietario del fondo finitimo ha la facoltà di costruire in aderenza o di rispettare da detto fabbricato la distanza di m.l. 5,00. (modificata con Variante n. 11)

De = 10.00 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Ds = 6.00 m.

- 4 Le attività non residenziali (escluse quelle commerciali) dovranno disporre di una superficie di parcheggio almeno pari a un mq. ogni mq. di superficie coperta complessiva; le attività commerciali dovranno disporre di una superficie di parcheggio in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita; tali parcheggi sono da localizzarsi nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero all'esterno entro un raggio di 100 m. di percorso.
- 5 La copertura dovrà essere realizzata a capanna o a padiglione con pendenza compresa tra il 35% e il 45% (pari a 19° - 24° circa) con manto in tegole curve laterizie (coppi o altro tipo di tegole che realizzino un effetto analogo); sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici (aggiunto con la Variante n. 14); é ammessa la parziale copertura piana in funzione di terrazza praticabile, per non più del 20% della superficie coperta.
- 6 Le recinzioni a margine di spazi pubblici dovranno essere formate da uno zoccolo in muratura e da una sovrastante parte "a giorno"; lo zoccolo avrà un'altezza di m. 0.60; l'altezza totale sarà di m.1.80; lo zoccolo potrà essere realizzato in muratura intonacata, in pietrame o ciottolame a vista o in mattoni a vista; dovrà essere rifinito nelle parti più' esposte ad usura con opportuni consistenti rivestimenti (in pietra naturale o artificiale, in mattoni); le parti a giorno ed i cancelli potranno essere realizzati in ferro o in legno trattato, a semplice disegno ; le colorazioni saranno grigio scuro o verde scuro per il ferro, marrone o verde scuro per il legno; ringhiere e cancelli potranno essere sostenuti da pilastri in muratura con caratteristiche analoghe allo zoccolo e sezione orizzontale minima di m. 0.40x0.40, ovvero da montanti metallici (o in legno nel caso di ringhiere in legno). Le recinzioni a confine tra le proprietà potranno essere realizzate come quelle a

margine strada oppure in rete o griglia metallica oppure staccionata in legno, con eventuale zoccolo in muratura emergente dal terreno per non più' di 20 cm.

INTERVENTI UNA TATUM (aggiunto con la Variante n. 8)

E' ammesso l'ampliamento "UNA TANTUM" di edifici ad esclusiva destinazione residenziale da realizzarsi in perfetta aderenza al corpo principale necessario ad adeguare lo stesso ai livelli minimi di ricettività abitativa e funzionale così come determinati dalle vigenti leggi in materia ed inoltre per ricavare eventuali vani scala coperti per collegare il piano terra al primo piano per la formazione di ulteriore unità abitativa.

L'ampliamento non potrà superare la volumetria massima di mc. 150 da realizzarsi nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dalle pareti finestrate così come previste dalle norme per la zona in argomento.

Potranno usufruire del presente articolo gli edifici residenziali che alla data dell'entrata in vigore del P.R.G.C. risultavano eccedenti sia in termini di volume eia di superficie coperta , calcolati con l'applicazione degli indici di zona facendo riferimento all'area di pertinenza urbanistica.

ART. 17

ZONE OMOGENEE "B.4"

- 1 Sono costituite da aree parzialmente o totalmente occupate da costruzioni con prevalente destinazione residenziale, in diretto contatto con le zone agricole.

Destinazioni d'uso ammesse:

- residenziale

- 2 Sono ammessi ricoveri per animali (limitati a un capo suino oppure ovino cumulabile con 10 capi minori equivalenti: v. definizione all'art. 23) da ubicarsi a distanza minima di m. 20 dalle abitazioni.

- 3 Dovranno essere rispettati i seguenti indici

$I f = 1.00 \text{ mc/mq}$

$Q = 30\%$

$H = 7.50 \text{ m.}$

~~$Dc = 5.00$ oppure a confine per gli annessi, o comunque a confine per aderenza con altri edifici su lotto limitrofo.~~

$Dc = 5,00$ oppure a confine esclusivamente per gli annessi e le pertinenze dell'abitazione principale, con la limitazione che il muro posto a confine non superi l'altezza di m. 3,00 (è inteso che i muri posti a confine dovranno essere privi di qualsiasi tipo di

apertura, salvo eventuali accordi tra le parti, è inteso inoltre che il proprietario del fondo finitimo ha la facoltà di costruire in aderenza o di rispettare da detto fabbricato la distanza di m.l. 5,00. (modificata con Variante n. 11)

De = 10.00 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Ds = 6.00 m. oppure a filo strada

- 4 La copertura dovrà essere realizzata a capanna o a padiglione con pendenza compresa tra il 35% e il 45% (pari a 19° - 24° circa) con manto in tegole curve laterizie (coppi o altro tipo di tegole che realizzino effetto analogo); sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici (aggiunto con la Variante n. 14); é ammessa la parziale copertura piana in funzione di terrazza praticabile, per non più' del 20% della superficie coperta.
- 5 Le recinzioni a margine di spazi pubblici potranno essere formate da muratura in pietrame-ciottolame a vista dell'altezza di m.1.80 oppure da uno zoccolo in muratura e da una sovrastante parte a giorno; lo zoccolo avrà un'altezza di m. 0.60; l'altezza totale sarà di m.1.80; lo zoccolo potrà essere realizzato in muratura intonacata, in pietrame o ciottolame a vista o in mattoni a vista; dovrà essere rifinito nelle parti più esposte ad usura con opportuni consistenti rivestimenti (in pietra naturale o artificiale, in mattoni); le parti a giorno ed i cancelli potranno essere realizzati in ferro o in legno trattato, a semplice disegno; le colorazioni saranno grigio scuro o verde scuro per il ferro, marrone o verde scuro per il legno; ringhiere e cancelli potranno essere sostenuti da pilastri in muratura con caratteristiche analoghe allo zoccolo e sezione orizzontale minima di m.0.40x0.40, ovvero da montanti metallici (o in legno nel caso di ringhiere in legno). Le recinzioni a confine tra le proprietà potranno essere realizzate come quelle a margine strada oppure in rete o griglia metallica oppure staccionata in legno, con eventuale zoccolo in muratura emergente dal terreno per non più di 20 cm.

Per l'area interessata da piano attuativo vigente di iniziativa privata in Clauiano, fino a naturale scadenza, valgono le norme contenute in detto piano.

INTERVENTI UNA TATUM (aggiunto con la Variante n. 8)

E' ammesso l'ampliamento "UNA TANTUM" di edifici ad esclusiva destinazione residenziale da realizzarsi in perfetta aderenza al corpo principale necessario ad adeguare lo stesso ai livelli minimi di ricettività abitativa e funzionale così come determinati dalle vigenti leggi in materia ed inoltre per ricavare eventuali vani scala coperti per collegare il piano terra al primo piano per la formazione di ulteriore unità abitativa.

L'ampliamento non potrà superare la volumetria massima di mc. 150 da realizzarsi nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dalle pareti finestrate così come previste dalle norme per la zona in argomento.

Potranno usufruire del presente articolo gli edifici residenziali che alla data dell'entrata in vigore del P.R.G.C. risultavano eccedenti sia in termini di volume sia di superficie coperta , calcolati con l'applicazione degli indici di zona facendo riferimento all'area di pertinenza urbanistica.

ART. 17 bis

ZONE OMOGENEE "B.5"

Sono aree di limitata estense contigue ad altre aree "B"mente edificate, che richiedono un minimo di urbanizzazione, da realizzarsi a carico dei privati proprietari, i quali dovranno sottoporre all'approvazione comunale il progetto delle relative opere.

Destinazioni d'uso ammesse:

- residenziale
- artigianale di servizio alla residenza
- direzionale
- commercio al minuto con superficie di vendita non superiore a 400 mq.

- 2 Eventuali attività artigianali, non comprese tra quelle ammesse potranno permanere , a condizione che esse non producano effetti negativi sul contesto, dal punto di vista igienico-sanitario, ambientale e della sicurezza; dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia di emissione di scarichi liquidi, solidi e gassosi; per quanto riguarda il livello massimo delle emissioni acustiche esso dovrà corrispondere a quello fissato per le zone residenziali dalla vigente normativa in materia; tali strutture, se demolite, non potranno essere ricostruite né riutilizzate in caso di cessazione di attività.
- 3 Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

$I f = 1.00 \text{ mc/mq.}$

$Q = 25\%$

$H = 7.50 \text{ m}$

~~$D_e = 5.00 \text{ m.}$ oppure a confine per gli annessi, o comunque a confine per aderenza con altri edifici su lotto limitrofo.~~

$D_c = 5,00$ oppure a confine esclusivamente per gli annessi e le pertinenze dell'abitazione principale, con la limitazione che il muro posto a confine non superi l'altezza di m. 3,00 (è inteso che i muri posti a confine dovranno essere privi di qualsiasi tipo di apertura, salvo eventuali accordi tra le parti, è inteso inoltre che il proprietario del fondo finitimo ha la facoltà di costruire in aderenza o di rispettare da detto fabbricato la distanza di m. 5,00. (modificata con Variante n. 11)

De = 10.00 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

~~Ds = 10.00 m.~~

Ds = 20,00 m. dalle strade provinciali all'esterno del centro abitato.

10,00 m. dalle strade provinciali all'interno del centro abitato.

6,00 m. dalle altre strade. (modificato con la variante n. 9)

- 4 Le attività non residenziali (escluse quelle commerciali) dovranno disporre di una superficie di parcheggio almeno pari a un mq. ogni mq. di superficie coperta complessiva; le attività commerciali dovranno disporre di una superficie di parcheggio in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita; tali parcheggi sono da localizzarsi nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero all'esterno entro un raggio di 100 m. di percorso.
- 5 La copertura dovrà essere realizzata a capanna o a padiglione con pendenza compresa tra il 35% e il 45% (pari a 19° - 24° circa) con manto in tegole curve laterizie (coppi o altro tipo di tegole che realizzino un effetto analogo); sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici (aggiunto con la Variante n. 14); é ammessa la parziale copertura piana in funzione di terrazza praticabile, per non più' del 20% della superficie coperta.
- 6 Le recinzioni a margine di spazi pubblici dovranno essere formate da uno zoccolo in muratura e da una sovrastante parte "a giorno"; lo zoccolo avrà un'altezza di m. 0.60; l'altezza totale sarà di m.1.80; lo zoccolo potrà essere realizzato in muratura intonacata, in pietrame o ciottolame a vista o in mattoni a vista; dovrà essere rifinito nelle parti più esposte ad usura con opportuni consistenti rivestimenti (in pietra naturale o artificiale, in mattoni); le parti a giorno ed i cancelli potranno essere realizzati in ferro o in legno trattato, a semplice disegno ; le colorazioni saranno grigio scuro o verde scuro per il ferro, marrone o verde scuro per il legno; ringhiere e cancelli potranno essere sostenuti da pilastri in muratura con caratteristiche analoghe allo zoccolo e sezione orizzontale minima di m. 0.40x0.40, ovvero da montanti metallici (o in legno nel caso di ringhiere in legno). Le recinzioni a confine tra le proprietà potranno essere realizzate come quelle a margine strada oppure in rete o griglia metallica oppure staccionata in legno, con eventuale zoccolo in muratura emergente dal terreno per non più' di 20 cm.

Le recinzioni nelle parti contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:5000 con linea grossa

(recinzioni con normativa specifica) dovranno adeguarsi alle caratteristiche dei materiali tradizionali (vedi appendice alle presenti norme) con altezza compresa tra m.1.80 e m. 2.20;

in particolare se nel tratto in cui è compresa la recinzione già ne esiste una corrispondente alle

caratteristiche succitate, anche la nuova recinzione dovrà adeguarvisi, per materiali e dimensioni.

ART.17 ter

ZONE OMOGENEE “B6”

- 1 Sono aree utilizzate a giardini, parchi, cortili di pertinenza di lotti ed edifici esistenti e di progetto o aree di marginali dell’abitato o di interstizio tra zone edificate ed infrastrutture o altre zone omogenee che il P.R.G.C. intende preservare in funzione di filtro.

Destinazioni d’uso ammesse

- parco e giardino
 - cortile
 - orto
 - prato
- 2 Nella zona è consentito l'uso agricolo del suolo e la realizzazione di volumi edificati aventi le seguenti destinazioni d'uso:
- a) edifici per il ricovero degli attrezzi agricoli;
 - b) serre;
 - c) impianti e manufatti per lo sport e lo svago con strutture leggere legate alla fruizione di detti impianti ed alla manutenzione del verde, pensiline e tettoie.
 - d) parcheggi scoperti a supporto delle attività insediate nei fabbricati di cui l’area verde è pertinenziale.
- 3 I caratteri costruttivi degli edifici di cui alla precedente lettera a) dovranno adeguarsi alle prescrizioni più vincolanti previste per la zona urbanistica limitrofa
- 4 All’interno della zona il piano si attua in modo diretto e dovranno essere rispettati i seguenti parametri edilizi:

per gli edifici di cui alla lettera a):

- **If** - edificabilità fondiaria (una tantum) max mc. 50,00;
- **ds** - distanza minima dalle strade vicinali e comunali: ml. 5,00; distanza minima dalle altre strade: ml. 10,00;
- **dc** - distanza dai confini: ml. 5,00. È ammessa la possibilità di costruire a confine se il terreno limitrofo ha la stessa destinazione di zona lasciando, comunque, impregiudicata la possibilità del confinante di costruire in aderenza.
- **H** - altezza massima: ml. 3,00
- **de** - distacco minimo tra gli edifici: ml. 10,00

E' prescritto l'uso di materiali e tipologie costruttive tradizionali, o comunque analoghi a quelli del fabbricato principale del quale il parco, o l'orto costituisce la pertinenza. Sono vietate le coperture piane.

Per gli edifici di cui alla lettera b):

- **Q** = rapporto di copertura: mq./mq. 0,30
- **ds** - distanza minima dalle strade: ml. 5,00;
- **dc** - distanza dai confini: ml. 5,00.
- **H** - altezza massima: ml. 3,00
- **de** - distacco minimo dagli altri edifici: ml. 10,00

Per le pensiline o tettoie di cui alla lettera c):

- **Q** = rapporto di copertura: mq./mq. 0,10
- **ds** - distanza minima dalle strade: ml. 5,00;
- **dc** - distanza dai confini: ml. 5,00.
- **H** - altezza massima: ml. 3,50
- **de** - distacco minimo dagli altri edifici: ml. 10,00

E' prescritto l'uso di materiali e tipologie costruttive tradizionali, o comunque analoghi a quelli del fabbricato principale del quale il parco, o l'orto costituisce la pertinenza. Sono vietate le coperture piane.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante n° 14 al PRGC è ammesso il loro recupero e riutilizzo anche alla funzione residenziale. Per tali edifici sono ammesse tutte le tipologie d'intervento compreso l'ampliamento della volumetria, concessa una tantum, che comunque non potrà superare il 30% della volume preesistente. Per gli interventi di ampliamento si applicano le stesse norme riferite alle altezze massime, distanze da confini, fabbricati e strade, standard dimensionali ed altri elementi normativi, definiti per la zona territoriale omogenea B2. (aggiunto con la variante n. 14)

ART. 18

ZONE OMOGENEE "C"

- 5 Sono costituite da aree libere destinate a nuove espansioni residenziali. In esse l'edificazione é subordinata all'approvazione di un Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa

pubblica o privata, redatto ed approvato a norma degli articoli dal 42 al 49 della L.R. 19.11.91 n.52.

- 6 Destinazione d'uso esclusiva : residenziale.
- 7 Il Piano dovrà definire la tipologia edilizia e d'uso dei vari interventi previsti, corredata da indicazioni planovolumetriche; al fine di conferire carattere di unitarietà all'insediamento il Piano dovrà inoltre definire norme sul tipo e sulle caratteristiche delle recinzioni.
- 8 Nella formazione del Piano dovranno essere rispettati i seguenti indici

$$I t = 1.25 \text{ mc/mq}$$

$$H = 7.50 \text{ m}$$

~~$$D_s = 10.00 \text{ m}$$~~

$D_s = 20,00 \text{ m.}$ dalle strade provinciali all'esterno del centro abitato.

10,00 m. dalle strade provinciali all'interno del centro abitato.

6,00 m. dalle altre strade. (modificato con la variante n. 9)

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento), dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m.5 per lato per strada di larghezza inferiore a m.7;
- m.7.50 per lato per strade di larghezza compresa tra m.7 e m.15;
- m. 10 per lato per strade di larghezza superiore a m. 15.

Qualora le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all' altezza del fabbricato più' alto, le distanze stesse dovranno essere maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

$D_c = 5.00 \text{ m}$; il Piano potrà prevedere per le costruzioni accessorie, l'edificazione a confine con apposita regolamentazione.

De - Le distanze minime fra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.

~~Lotto minimo: 1000 mq~~

Lotto minimo: 800 mq (modificato con la variante n. 9)

Parcheggi di relazione : 0.015 mq/mc di costruzione prevista

Strade interne: sezione minima carreggiata: m.5.50;
larghezza marciapiedi: m.1.50 senza alberature
m. 4.50 con alberatura

- 5 Nucleo elementare di verde: 2.50 mq/abitante.

ZONA OMOGENEA "D.2"

- 1 E' destinata all'insediamento di attività industriali e artigianali di produzione, di servizio alla produzione e di manutenzione.
In essa sono escluse le industrie insalubri di prima classe di cui al Decreto del Ministero della Sanità 5.9.94.
- 2 In tale zona é consentita la costruzione di fabbricati, impianti tecnologici ed uffici relativi alle attività insediate, di fabbricati relativi alla commercializzazione e allo stoccaggio dei prodotti delle attività stesse, al deposito dei materiali e delle attrezzature delle imprese edili (con esclusione di attività commerciale), al rimessaggio di veicoli industriali.
- 3 E' consentita la realizzazione di alloggi per il personale addetto alla sorveglianza degli impianti, facenti corpo unico con gli edifici produttivi, per una superficie lorda massima di 150 mq.
Sono anche consentite le attività terziarie di servizio alle attività produttive.
- 4 Il piano attuativo precedentemente approvato in applicazione del Programma di Fabbricazione dovrà essere adeguato alle previsioni del presente P.R.G.C. con apposita variante. Nella predisposizione della variante dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni :
 - H (*) per i comparti a ovest dell' asse viario centrale: 6.00 m..
 - per gli altri comparti : 7.50 m.
 - Q = 50%
 - Ds (strada provinciale e comunali) : 20.00 m.
 - (altre strade) :10.00 m.
 - De = non inferiore all'altezza dei fabbricati con un minimo di 6.00 m.
 - Distanza dal ciglio di campagna della scarpata della roggia: 25.00 m.
 - Distanza tra pareti finestrate di nuovi edifici residenziali e pareti antistanti : 10.00 m.
 - Dimensione lotti: compresa tra 1500 e 5000 mq. con possibilità di accorpamento e divieto di frazionamento
 - Parcheggi : in misura non inferiore al 10% delle superfici utili massime previste degli edifici.

Si dovrà individuare una apposita area per l'insediamento di attività di servizio alle strutture produttive e stabilire specifiche norme per la sistemazione degli spazi scoperti, per i quali dovrà essere prevista una adeguata dotazione di aree verdi, una generale adozione di pavimentazioni drenanti nelle aree di stoccaggio e di parcheggio, fatta eccezione per lo stoccaggio di prodotti che a contatto con l'acqua generano percolati, nel qual caso si dovrà prevedere una superficie impermeabilizzata e dotata di apposita copertura; dovrà anche

essere prevista una tipologia omogenea per le recinzioni (quelle a confine con la zona di rispetto della roggia dovranno essere in griglia metallica senza basamento in muratura, schermate con siepe sempreverde dell'altezza di m.3.00) e una opportuna ubicazione e adeguata schermatura per i piazzali di stoccaggio.

I corpi di fabbrica dovranno avere profilo lineare orizzontale. Le coloriture delle pareti esterne dovranno essere improntate a sobrietà evitando tinte forti e diversificate. Insegne e logotipi dovranno essere contenuti entro i limiti delle pareti perimetrali e di dimensioni tali da non interessare la parte preponderante di ogni singola parete.

Si dovrà inoltre predisporre una specifica normativa per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi e gassosi, nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

(*) altezza riferita ai corpi edilizi e alle cataste di materiali in stoccaggio, con esclusione di volumi tecnici quali camini, silos, ecc.


Per quanto riguarda questi ultimi volumi, la loro altezza dovrà essere compresa entro il cono visuale definito nell'allegata tav. S in riferimento alla posizione 2 di osservazione.

ART. 20

ZONE OMOGENEE "D.3"

- 1 E' costituita dalle aree occupate da insediamenti artigianali singoli esistenti per i quali é riconosciuta la compatibilità con le aree circostanti, sia per quanto riguarda il tipo di attività, sia per quanto riguarda l'idoneità dell'area.
- 2 E' ammesso l'ampliamento della superficie coperta dell'edificio, nel limite massimo del 60% della superficie del lotto,
- 3 Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti indici:
H : m.7.50

ZONA OMOGENEA D.2 - SEZIONE TRASVERSALE PER EVIDENZIARE LA SCHERMATURA VISUALE DALLA FASCIA DI RISPETTO DELLA ROGGIA



Nel passaggio dell'osservatore dalla posizione 1 alla posizione 5 la schermatura determinata dalle fronde degli alberi assume maggiore rilevanza rispetto alla schermatura data dalla siepe

~~Ds: strade provinciali e comunali : 20.00 m,~~

~~— altre strade : ————— 10.00 m.~~

Ds : strade provinciali: 20,00 m. (modificato con la Variante n. 8)

strade comunali e altre strade : 10.00m. (modificato con la Variante n. 8)

Dc: non inferiore all'altezza del fabbricato con un minimo di m.6.00

Parcheggi: minimo un posto auto per ciascun addetto.

- 4 E' ammessa la permanenza di eventuali esistenti residenze dei titolari delle aziende oltre che del personale di custodia (la prima o la seconda in alternativa) per una superficie utile massima di mq.150.
- 9 In caso di riconversione di attività non sono ammesse le industrie classificate insalubri dal D.M. 5.9.94.
- 10 E' fatto obbligo di sistemare a verde tutta l'area scoperta non utilizzata per parcheggi e viabilità interna; le recinzioni dovranno essere realizzate in griglia metallica su basamento in muratura: altezza del basamento m.0.60, altezza complessiva m.1.80. A confine con le aree residenziali dovranno essere impiantate siepi sempreverdi di altezza adeguata a costituire una barriera visiva. Le aree adibite a parcheggio e a deposito dovranno avere pavimentazione drenante. Dovranno essere predisposte le necessarie misure per il controllo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi, nel rispetto delle vigenti leggi in materia; per quanto riguarda il livello massimo delle emissioni acustiche esso dovrà corrispondere a quello fissato per le zone residenziali dalla vigente normativa.
- 11 Nella zona D3 localizzata a Clauiano, ogni ampliamento degli edifici esistenti ed ogni nuova costruzione da realizzarsi nella zona dovrà essere eseguita nel rispetto di una contiguità tipologica riferita al tipo edilizio dell'opificio esistente e con l'osservanza , per quanto compatibile con la prescrizione sopra enunciata, dei disposti di cui all'articolo 12 della presente normativa relativamente alle disposizioni sugli elementi costruttivi ed architettonici delle zone A0.
- Detti interventi edilizi potranno essere concessi nella zona D3 solo se riferiti allo spostamento dei nuovi fabbricati dell'attività produttiva attualmente ubicata nell'ex. filanda e subordinatamente al riutilizzo del fabbricato esistente per uso deposito merci o assimilati.
- Gli eventuali interventi edilizi sul fabbricato esistente dovranno essere condotti nel rispetto delle peculiari caratteristiche tipologiche dell'edificio stesso con le finalità di un recupero architettonico dell'opificio.
- Le concessioni ed autorizzazioni edilizie sono subordinate, inoltre, alla preventiva piantumazione di essenze sempreverdi di alto fusto autoctone sui lati prospicienti le zone abitate.

ART. 21

ZONA OMOGENEA "D.4"

E' destinata alle attività estrattive (cava di inerti).

Ogni nuova costruzione o modificazione del suolo è subordinata al rilascio di concessione edilizia, previa stipula di una convenzione che preveda le fasi di coltivazione e l'attuazione graduale delle opere di ripristino ambientale.

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- Profondita' massima del piano basale di escavazione dal piano di campagna: m.6.00; nel caso che per necessita' estrattive si proceda nella coltivazione a profondita' maggiori, ciò sarà concesso solo nel caso che nel piano di ripristino si preveda di ritombare con idoneo materiale l'eccedenza di scavo;
- Pendenza massima della scarpata: 60%
- Distanza minima del margine dello scavo dalle strade: 20.00 m.

E' consentita unicamente la costruzione di attrezzature per l'attività estrattiva e per le attività connesse (vaghiatura, lavaggio, frantumazione, confezione calcestruzzi); sono ammesse strutture a titolo precario ad uso ufficio, ricovero e custodia, per una superficie coperta pari al 3% della superficie totale della zona..

Sono esclusi impianti di bitumazione.

La cava in attività va adeguatamente recintata.

Le opere di ripristino ambientale dovranno comprendere:

- il ritombamento con inerti sino alla quota di asporto del terreno da coltura;
- il riporto e lo stendimento fino al piano di campagna del terreno da coltura accumulato, opportunamente ammendato;
- la semina a spaglio con fiorume da prati naturali ed apporto di miscele in prevalenza di graminacee e leguminose;
- la messa a dimora , su parti marginali dell'area, di specie arboree ed arbustive autoctone;
- la completa rimozione delle attrezzature utilizzate per la coltivazione della cava, dopo il completamento delle operazioni di ripristino ambientale; dopo tale data e previa apposita variante urbanistica, é applicabile, per la zona, la normativa prevista per le zone agricole "E.6".

ART. 22

AREE DI INTERESSE AMBIENTALE

l) . A.R.I.A. N.16 – TORRENTE TORRE

L'Area di Rilevante Interesse Ambientale n.16 (Torrente Torre) comprende tre zone distinte:

!a) zona di riserva orientata, 1b) zona di riserva guidata, 1c) zona di utilizzazione agricola.

1.a) ZONA DI RISERVA ORIENTATA

Comprende i greti e le fasce contermini relativi al torrente Torre e al fiume Natisone.

La sua istituzione ha per obiettivo la conservazione ai fini naturalistici e paesaggistici dell'ambiente fluviale, costituito dai greti e dalle fasce contermini, dai rii e canali, dagli ambienti umidi in corrispondenza del tratto terminale del rio Manganizza, dalle praterie a vegetazione prevalentemente di tipo erbaceo ed arbustivo in corrispondenza della confluenza del Torre con il Natisone, nonché il ripristino delle aree alterate o degradate da interventi antropici.

In tale zona sono consentiti:

- l'utilizzazione, la manutenzione, il miglioramento e potenziamento della copertura arborea e arbustiva attraverso appropriati interventi silvocolturali, nell'osservanza delle disposizioni di polizia forestale; le piante deperienti o schiantate possono essere sostituite con altrettante specie autoctone;
- il mantenimento di impianti arborei esistenti fino alla maturità agronomica, nonché l'utilizzazione dei prati per lo sfalcio, ed il pascolo di erbivori domestici;
- la manutenzione dell'alveo attivo attraverso il movimento e il trasporto di inerti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti;
- le immissioni idriche, anche attraverso l'apertura di canali, per evitare fenomeni di allagamento nei territori contermini, secondo le quantità stabilite dagli organi competenti, previa verifica di compatibilità ambientale di cui al successivo art.22 bis.
- le opere di difesa attiva e passiva, ai fini della sicurezza idraulica, per la sistemazione di situazioni di dissesto in atto e potenziali, che pregiudichino la stabilità delle sponde, utilizzando le tecniche della bioingegneria, previa verifica di compatibilità ambientale, di cui al successivo art. 22 bis;
- la realizzazione di infrastrutture energetiche e di comunicazione, l'apertura di pozzi e la posa di condotte idriche con la costruzione dei relativi impianti e manufatti di servizio (con esclusione di uffici e residenza), previa verifica della compatibilità ambientale, di cui al successivo art.22 bis.; le opere a rete e gli impianti dovranno essere posti, ove possibile entro terra.

- la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde di rii e canali, anche attraverso la loro "messa in asciutta", nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente;
- la realizzazione di punti sopraelevati di osservazione con superficie coperta non superiore a mq.16, e delle necessarie opere di arredo e infrastrutturali, con impiego prevalente di materiali della tradizione costruttiva locale;
- la collocazione temporanea di strutture coperte (chioschi, tettoie, ecc.) a servizio delle manifestazioni, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

In tale zona sono vietati:

- la trasformazione morfologica dei siti, l'esecuzione di scavi e riporti, le attività estrattive, fatta eccezione per le necessarie operazioni di movimentazione del trasporto solido nell'alveo attivo;
- la riduzione del flusso idrico dei rii e canali; eventuali derivazioni e prelievi sono consentiti secondo le forme e le quantità stabilite dagli organi competenti, tali da non alterare la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici del corso d'acqua, previa verifica di compatibilità ambientale di cui al successivo art.22bis;
- la trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e plano-altimetriche dei rii e canali;
- l'immissione di acque di scarico;
- la trasformazione della vegetazione e la coltivazione dei terreni; sono unicamente consentite la manutenzione e il miglioramento della copertura vegetale esistente attraverso interventi colturali finalizzati a favorire l'evoluzione dei soprassuoli verso formazioni biologicamente più stabili, secondo le dinamiche naturali in atto;
- l'accesso e il transito di mezzi motorizzati; è consentito lo svolgimento di esercitazioni militari nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici dell' ambiente d'alveo;
- il taglio di esemplari arborei con miglior portamento e di grande dimensione.

All'interno dell'area perimetrata e contraddistinta con la lettera "I" interessata da scavo di inerti é prescritto il ripristino delle condizioni di ricolonizzazione della vegetazione pioniera mediante formazione del profilo morfologico originario, con utilizzazione prevalente di materiali prelevati in sito, nonché la sistemazione ai fini idraulici dei tratti di alveo soggetti ad erosione di sponda, previa verifica di compatibilità ambientale di cui all'art.22 bis delle presenti norme.

1.b) ZONA DI RISERVA GUIDATA

Comprende le aree interessate dai boschi igrofilo, dai prato-pascoli e dai prati stabili, magri o concimati, che hanno colonizzato le fasce golenali a contatto con il torrente Torre. La sua istituzione ha per obiettivo la conservazione ai fini naturalistici e paesaggistici di tali ambienti, nonché il rimboschimento dei terreni mediante il ripristino delle caratteristiche ambientali delle fasce golenali a contatto con il Torrente Torre.

In tale zona sono consentiti l'utilizzazione, la manutenzione, il miglioramento e potenziamento della copertura arborea e arbustiva attraverso appropriati interventi silvocolturali, nell'osservanza delle disposizioni di polizia forestale; le piante deperienti o schiantate possono essere sostituite con altrettante specie autoctone.

E' consentito il mantenimento di impianti arborei esistenti fino alla maturità agronomica, nonché l'utilizzazione dei prati per lo sfalcio. E' consentita la realizzazione di opere idrauliche al fine di favorire il drenaggio delle acque meteoriche, nonché le opere di difesa attiva e passiva, ai fini della sicurezza idraulica, per la sistemazione di situazioni di dissesto in atto e potenziali che pregiudichino la stabilità delle sponde, utilizzando le tecniche della bioingegneria, previa verifica di compatibilità ambientale, di cui al successivo art. 22bis. E' inoltre consentita nelle aree di accesso alla zona la creazione di piccoli spazi di parcheggio e sosta con pavimentazione in terra battuta; in tale zona sono vietati: la trasformazione di boschi igrofilo, prato-pascoli e prati stabili in terreni coltivati e impianti produttivi arborei; gli interventi infrastrutturali; il taglio di alberi con migliore portamento e di maggiore dimensione; l'esecuzione di scavi e riporti, le attività estrattive.

All'interno dell'area perimetrata e contraddistinta con la lettera "I" è consentita l'esistente attività di estrazione, lavorazione e deposito di inerti, alle seguenti condizioni:

- profondità massima del piano basale di escavazione: m.6.00
- pendenza massima delle scarpate: 35°
- recinzione dell'area con rete metallica o con siepe e arbusti tipici dell'ambiente;
- divieto di costruzione di strutture edilizie.

A cessazione dell'attività dovranno essere realizzate le seguenti opere di ripristino ambientale

- ritombamento con inerti e superficialmente con terreno da coltura;
- semina con fiorume da prati naturali e miscele in prevalenza di graminacee e leguminose;
- messa a dimora su parti marginali dell'area di specie arboree e arbustive autoctone;
- completa rimozione delle attrezzature utilizzate per la coltivazione della cava.

1.c) ZONA AD UTILIZZAZIONE AGRICOLA

Comprende le aree coltivate poste al margine esterno delle zone 1.a) e 1.b).

La sua istituzione ha per obiettivo la conservazione dei terreni coltivati, la loro valorizzazione ed incentivazione colturale ai fini paesaggistici e agricolo-produttivi, nel rispetto delle leggi in materia, la tutela delle aree boscate, dei filari di alberi, delle siepi arbustive ed il loro potenziamento con impiego di specie autoctone.

In tale zona sono consentiti:

- le colture agricole e gli impianti produttivi arborei, il livellamento parziale dei terreni ed il miglioramento delle caratteristiche pedologiche , l'accorpamento fondiario, la recintazione delle proprietà con siepi arbustive, staccionate in legno, reti metalliche, purché mascherate queste ultime da schermi vegetali;
- l'accesso di mezzi agricoli meccanizzati;
- la realizzazione, in corrispondenza degli innesti della viabilità esterna alla zona in questione, di aree di sosta e di parcheggio;
- l'installazione di infrastrutture energetiche e di comunicazione, l'apertura di pozzi e la posa di condotte idriche con la costruzione dei relativi impianti e manufatti di servizio (con esclusione di uffici e residenza), per una superficie coperta non superiore a mq.16, previa verifica di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 22bis; le opere a rete e gli impianti dovranno essere posti, ove possibile, entro terra.

In tale zona sono vietati : le modificazioni del suolo, l'esecuzione di scavi e riporti, le attività estrattive, gli interventi, edilizi (ad eccezione di quelli ammessi e più sopra citati), lo smaltimento dei rifiuti.

2). AREA BOSCATI "PUSTOT"

Comprende un'area prevalentemente occupata da bosco dell'estensione di 17.260 mq. nel settore sud del capoluogo.

In tale zona è prescritta la manutenzione, il miglioramento e potenziamento della copertura arborea ed arbustiva attraverso appropriati interventi silvocolturali, nell'osservanza delle disposizioni di polizia forestale; le piante deperienti o schiantate possono essere sostituite con altrettante specie autoctone.

Sono consentiti i seguenti interventi

- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di aree di sosta e gioco

con pavimentazione in terra battuta;

- la realizzazione di arredi e attrezzature di sosta e di gioco.
- la collocazione temporanea di strutture coperte (chioschi, tettoie, ecc.) a servizio di manifestazioni, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Sono vietati i seguenti interventi:

- le modificazioni del suolo, l'esecuzione di scavi e riporti, la distruzione di essenze legnose, gli interventi edilizi, lo smaltimento dei rifiuti.

3). SITO D'IMPORTANZA COMUNITARIA IT .3320029

La porzione del S.I.C. "Confluenza dei fiumi Torre e Natisone" ricadente nel territorio comunale coincide con la gran parte dell'A.R.I.A. N.16. Entro il perimetro del Sito valgono le norme stabilite per l'A.R.I.A. suddetta dalle presenti Norme.

Preventivamente all'approvazione di piani e progetti che possano avere significativa incidenza sul Sito, dovrà essere elaborata una "Relazione d'Incidenza" a norma dell'art.5 del DPR 357/1997.

ART. 22 bis

VERIFICA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

I progetti allegati alle domande di concessione o autorizzazione, nei casi espressamente previsti dalle presenti norme, devono contenere una verifica di compatibilità ambientale che comprenda:

- a. l'analisi delle componenti ambientali dell'area interessata;
- b. la descrizione degli interventi previsti, con la specificazione delle aree da occupare e delle opere provvisorie per la gestione del cantiere, nonché degli interventi previsti per la protezione e per il ripristino degli elementi di interesse ambientale eventualmente coinvolti;
- c. la formulazione di un giudizio di compatibilità delle opere progettate attraverso la valutazione degli effetti prodotti o indotti dalle stesse con riferimento all' acqua, al sottosuolo, al suolo, alla vegetazione, alla fauna, al paesaggio;
- d. l' individuazione e la descrizione degli interventi e delle misure da adottare per annullare o mitigare gli eventuali effetti negativi prodotti o indotti dalle opere sull'ambiente.

ART. 23

ZONE OMOGENEE "E.6"

Sono destinate alle coltivazioni agricole e forestali ed agli allevamenti zootecnici; vi é inoltre ammesso l'esercizio dell'attività agroturistica, con l'utilizzazione delle strutture edilizie esistenti, nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge regionale 22.7.96 n.25 e dal regolamento di attuazione.

In esse sono ammessi unicamente nuovi interventi edilizi riguardanti:

1. Residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale (art.12 Legge 9.5.75 n. 153 e L.R. 4.1.96 n. 1.
2. Strutture produttive aziendali (stalle, magazzini, rimesse, annessi rustici);

3. Strutture adibite alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, o destinati all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole;
4. Allevamenti zootecnici a carattere industriale, intendendosi con tale denominazione gli allevamenti che rispondano alle seguenti condizioni :
 - l'alimentazione del bestiame venga fatta per meno del 30% con prodotti aziendali;
 - --superino i 30 capi suini per ha., i 4 capi bovini equivalenti (*) per ha., i 300 capi minori equivalenti (**) per ha., con riferimento all'intera superficie aziendale nella quale viene fatto lo spargimento del liquame; e che comunque abbiano un numero di capi equivalenti superiore a 100 per i bovini, a 300 per i suini e gli ovini e a 1000 per la zootecnia minore.

Le strutture previste al precedente punto 2), limitatamente ad edifici con superficie coperta superiore a mq 200, e tutte quelle previste ai punti 3) e 4), non sono ammesse nell'area compresa tra la strada provinciale Triestina ed il limite con l'A.R.I.A. n.16 e, all'esterno di detta area, a distanza inferiore a m.200 da detto limite.

Per gli impianti di cui ai precedenti punti 3) e 4) é richiesta la preventiva approvazione di un Piano Regolatore Particolareggiato.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

Superficie minima aziendale : 20.000 mq

If = 0.03 mc/mq per gli edifici di cui al punto 1

Q = 10% del lotto unitario, per il complesso degli edifici

Dc = 10.00 m

Distanze tra le abitazioni, zone residenziali, zone per servizi e attrezzature collettive e :

- ricoveri per bovini, ovini e zootecnia minore, strutture per attività di cui ai precedenti punti 2 e 3, nonché altre attività che producano inconvenienti per emissione di rumori, odori o polveri :

300,00 m.

- allevamenti finalizzati al consumo familiare e tutti gli altri casi :

10,00 m.

Gli allevamenti industriali non possono essere realizzati od ampliati ad una distanza dai confini di zona e dalle abitazioni isolate, inferiore alla distanza , espressa in metri, risultante dalla seguente formula :

$$d = 400 \times c \times f$$

dove c rappresenta un coefficiente rapportato al numero dei capi presenti (vedi tabella in calce) ed f un coefficiente di frequenza annuale dei venti (vedi tabella in calce) da applicarsi in funzione dell'orientamento dell'impianto rispetto al più vicino confine od edificio isolato.

- (*) fatto uguale a 1 un capo bovino, un vitello o manzo si considera pari a 0.3, un vitellone a 0.8, un capo ovino a 0.1.
- (**) fatto uguale a 1 un pollo, anatra o faraona, si considerano pari a 2 un tacchino, oca, coniglio o piccolo animale da pelliccia.

Sono altresì ammessi sugli edifici esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria senza aumento delle unità immobiliari e senza cambio di destinazione d'uso (fatta eccezione per la conversione ad uso agroturistico), nonché di ampliamento una tantum del 20% in termini volumetrici di edifici anche residenziali, indipendentemente dal possesso da parte del richiedente dei requisiti di conduttore agricolo a titolo principale.

Nel caso in cui l'ampliamento comporti la trasformazione in allevamento industriale, vale la normativa prevista per queste strutture.

Gli edifici di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno avere copertura a falde inclinate (35%-45% pari a 19°-24° circa) e manto in coppi o altro tipo di tegole che conseguano un analogo effetto visivo; sono ammessi manti di copertura differenti purché abbinati a pannelli fotovoltaici e per la sola porzione di falda occupata dai pannelli fotovoltaici (aggiunto con la Variante n. 14); per le murature dovranno essere adottate le tinte chiare proprie delle terre naturali o il bianco; le recinzioni saranno realizzate in rete o griglia metallica ovvero in staccionata in legno, senza zoccolo in muratura emergente dal terreno ed integrate da siepe.

Per gli edifici classificati "di interesse storico-artistico" (identificati con la lettera S) e "di interesse architettonico-ambientale" (identificati con la lettera A) gli interventi ammessi sono quelli specificati ai successivi artt.30 e 31; la distanza minima da osservare tra detti edifici e nuovi edifici da realizzarsi nella presente zona é di m.300.

Nelle aree boschive contrassegnate nelle tavole C.1 e C.2 e nella zonizzazione del presente Piano con apposita simbologia é vietato il taglio di alberi; sono consentiti l'utilizzazione, la manutenzione, il miglioramento e il potenziamento della copertura arborea ed arbustiva attraverso appropriati interventi silvocolturali, nell'osservanza delle disposizioni di polizia forestale; le piante deperienti o schiantate possono essere sostituite con altrettante di specie autoctone.

E' fatto obbligo di conservare le alberature costituenti filari lungo le strade e contrassegnate nelle tav.1.1 e 1.2 con sequenze di punti verdi; le piante deperienti o schiantate possono essere sostituite con piante della stessa specie.

COEFFICIENTE RAPPORTATO AL NUMERO DI CAPI (C)

Coefficiente c	Suini	Bovini	avicoli	cunicoli (fattrici)
0.1	1	2	20	5
0.2	2	5	100	15
0.3	5	10	200	30
0.4	10	15	400	50
0.5	15	20	600	75
0.6	25	25	800	100
0.7	40	30	1000	150
0.8	60	35	2000	200
0.9	80	40	4000	250
1.0	100	50	5000	300
1.1	120	60	6000	350
1.2	140	70	7000	400
1.3	160	80	8000	450
1.4	180	90	9000	500
1.5	200	100	10000	550
1.6	220	120	11000	600
1.7	240	140	12000	650
1.8	260	160	13000	700
1.9	280	180	14000	750
2.0	300	200	15000	800
2.1	340	220	16000	850
2.2	380	240	17000	900
2.3	420	260	18000	950
Coefficiente c	Suini	Bovini	avicoli	cunicoli (fattrici)
2.4	460	280	19000	1000
2.5	500	300	20000	1100
2.6	540	340	22000	1200
2.7	580	380	24000	1300
2.8	620	420	26000	1400
2.9	660	460	28000	1500
3.0	700	500	30000	1600
3.1	750	540	32000	1800
3.2	800	580	34000	2000
3.3	850	620	36000	2200
3.4	900	660	38000	2400
3.5	950	700	40000	2600
3.6	1000	740	42000	2800
3.7	1100	780	44000	3000
3.8	1300	820	46000	3300
3.9	1600	900	48000	3600
4.0	2000	1000	50000	4000

oltre a questi: c=1 per ogni 1000 suini in più
 c=1 per ogni 20000 avicoli in più

COEFFICIENTI DI FREQUENZA ANNUALE DEI VENTI (f)

Orientamento dell'impianto rispetto al più vicino confine di zona o edificio isolato	coefficiente f
NORD	1.076
NORD-EST	1.142
EST	1.109
SUD-EST	1.047
SUD	1.051
SUD OVEST	1.037
OVEST	1.010
NORD-OVEST	1.011

ART. 23 bis

ZONE OMOGENEE "E.6.1"

Comprendono insediamenti esistenti isolati inseriti in territorio agricolo, con prevalente destinazione residenziale.

Sono ammessi ricoveri per animali (limitati a un capo suino oppure ovino cumulabile, con 10 capi minori equivalenti: v. definizione all'art.23) da ubicarsi a distanza minima di m.20 dalle abitazioni.

Eventuali attività artigianali potranno permanere a condizione che esse non producano effetti negativi sul contesto, dal punto di vista igienico sanitario, ambientale e della sicurezza; sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; tali strutture, se demolite, non potranno essere ricostruite né riutilizzate in caso di cessazione di attività.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, l'aumento delle unità immobiliari nonché gli ampliamento una tantum fino al 20% in termini volumetrici nel rispetto dei seguenti indici

If = 1.00 mc/mq.

Q = 30%

H = 7.50 m.

Dc = 5.00 m., oppure a confine per gli annessi o comunque a confine per aderenza con altri edifici su lotto limitrofo.

De = 10.00 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Ds = 6.00 m. oppure a filo strada, tranne che nel caso di viabilità pubbliche dove l'ampliamento di edifici esistenti in fascia di rispetto stradale potrà interessare solo la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.

Nel caso di ampliamento di edifici esistenti nella fascia di rispetto della viabilità, l'ampliamento stesso non potrà superare 150 mc.

Le coperture dovranno essere realizzate a falde inclinate (35%-45%, pari a 19°-24° circa) e manto in coppi o altro tipo di tegole che conseguano un analogo effetto visivo; per le murature dovranno essere adottate le tinte chiare proprie delle terre naturali o il bianco; le recinzioni saranno realizzate in rete o griglia metallica ovvero in staccionata in legno, senza zoccolo in muratura emergente dal terreno, ed integrate da siepe.

ART. 24

ZONA OMOGENEA "G.4.1"

E' destinata all'insediamento di strutture turistico-sportive (campo di volo per velivoli sportivi).

In essa é consentita la costruzione di rimesse per gli aerei ed edifici ad uso ufficio e ristoro.

L'utilizzazione edilizia della zona é subordinata all' approvazione di un Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa privata, nella cui formazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:

Q = 1.50%

H = (per le rimesse) 4.50 m.

(per l'edificio ad uso ufficio e ristoro): 3.00 m.

Ds = (strada interpoderale): 5.00 m.

Dc = 6.00 m.

Parcheggi:100% della superficie coperta dalle rimesse (alberati). Dovranno inoltre essere definite norme dettagliate relative alla sistemazione, delle aree libere, alle caratteristiche esteriori dei fabbricati e delle recinzioni, in analogia con le rispettive prescrizioni relative alle adiacenti zone agricole.

ART. 25

ZONA OMOGENEA "C.4.2"

E' destinata all'insediamento di strutture turistico-ricettive e sportive comprendenti l'attuale storico edificio denominato "Dogana Vecchia".

Parcheggi (alberati) :

- per superficie di vendita inferiore a 400 mq: min 100% della sup. di vendita
- per superficie di vendita superiore a 400 mq: min 200% della sup. di vendita
- per esercizi con vaste superfici di esposizione: min 80% della sup. di vendita

Si dovranno inoltre prevedere adeguate aree di carico e scarico merci e di parcheggio per gli addetti.

Sono ammesse le seguenti tipologie commerciali, così come definite dal Piano Regionale per il Commercio, art.3:

- b) abbigliamento, calzature
- c) altri generi

(*) per superficie coperta complessiva si intende la superficie coperta destinata ad attività commerciale (inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi) come somma dei singoli piani.

Per esercizi commerciali che stabiliscano forme di integrazione reciproca in modo da configurarsi come un complesso edilizio unitario il limite dimensionale va valutato sul complesso stesso.

ART. 27

ZONE OMOGENEE "H.3."

Sono costituite dalle aree occupate da singoli insediamenti commerciali esistenti, per i quali é riconosciuta la compatibilità con le aree circostanti.

In esse è ammesso l'ampliamento della superficie coperta complessiva fino a mq.1500 per quanto riguarda l'attività al dettaglio, nel limite massimo del 50% della superficie coperta del lotto.

Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti indici

H: 7.50 m.

~~Ds: strade provinciali e comunali: 20.00 m.~~

~~—altre strade—————10.00 m.~~

Ds : strade provinciali: 20,00 m. (modificato con la Variante n. 8)

strade comunali e altre strade : 10.00m. (modificato con la Variante n. 8)

Dc: non inferiore all'altezza dei fabbricati, con un minimo di m.6.00

Parcheggi :

- per superficie di vendita inferiore a 400 mq: min 100% della sup.di vendita
- per superficie di vendita superiore a 400 mq: min 200% della sup.di vendita
- per esercizi con vaste superfici di esposizione: min 80% della sup.di vendita

Le aree di parcheggio dovranno essere alberate.

Recinzioni ammesse: in griglia metallica su basamento in muratura;
 altezza basamento m.0.60; altezza complessiva m.1.80.

A confine con le aree residenziali dovranno essere impiantate siepi sempreverdi di altezza adeguata a costituire una barriera visiva.

ART. 28

ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE

- 1 Nel territorio comunale sono individuati i seguenti servizi e attrezzature collettivi :
- ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' ED I TRASPORTI, comprendenti parcheggi stanziali di pertinenza degli edifici, che dovranno essere previsti in tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni a seguito di demolizioni nelle quantità specificate dalla legge 122/89, e parcheggi di relazione a servizio delle zone a destinazione residenziale. Questi ultimi sono indicati nelle planimetrie con la sigla P.
 - ATTREZZATURE PER IL CULTO, indicate nelle planimetrie con la sigla CH (chiesa parrocchiale)
 - ATTREZZATURE PER LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA, indicate con le sigle MU (municipio) e CS (centro sociale) ;
 - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE, indicate con le sigle SE (scuola elementare) e SM (scuola materna);
 - ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA', indicate con le sigle AM (ambulatorio medico) e CM (cimitero);
 - ATTREZZATURE PER IL VERDE E GLI SPETTACOLI ALL' APERTO, indicate con la sigla AV (area verde)
 - ATTREZZATURE PER LO SPORT, indicate con la sigla IS (impianti sportivi),
 - SERVIZI TECNOLOGICI, indicati con le sigle DC (discarica controllata), DP (depuratore acque reflue), PE (piazzola ecologica) , MC (magazzino comunale).

Le aree destinate a parcheggi di relazione sono distinte con la lettera P e non sono coperte da retinatura. Le aree interessate dai rimanenti servizi ed attrezzature, sono contraddistinte con specifica retinatura; nelle zone A.0 le attrezzature collettive sono contraddistinte con i relativi simboli apposti in corrispondenza degli edifici che le ospitano: per quanto riguarda queste ultime attrezzature esse sottostanno alle norme urbanistico-edilizie proprie della A.0 in cui sono comprese.

Per le singole attrezzature esterne alle zone A.0 valgono le sottoindicate norme :

2 CS - CENTRI SOCIALI, CAPOLUOGO E CLAUIANO

Sono le due aree occupate rispettivamente dalla sala per attività ricreative-culturali della parrocchia di Trivignano e quella occupata dalla ex scuola elementare di Clauiano, ora adibita a sala per riunioni pubbliche e sede di associazioni.

In esse gli interventi edilizi sono regolati dalle stesse norme definite ai punti 3,4,6 e 7 dell'art.15 (zone omogenee B.2).

Per quanto riguarda i parcheggi dovrà essere riservato uno spazio minimo pari al 40% della superficie utile degli edifici.

Per le recinzioni, nelle parti contrassegnate nella planimetria 1:5000 con linea grossa, valgono le prescrizioni definite all'art.15, punto 9.

3 SE - SCUOLA ELEMENTARE accentrata

Q = 25%

H = 4.50 m.

Dc = 10.00 m.

Ds = 10.00 m.

Parcheggi : 40%, della superficie utile dell'edificio

Le superfici scoperte non destinate a parcheggio o a percorsi interni dovranno essere sistemate a verde e a spazi di gioco.

Le recinzioni su spazi pubblici dovranno essere realizzate con modalità ed uso di materiali idonei a ricostruire la continuità con i tratti di muro originario superstiti, che dovranno essere convenientemente restaurati.

Dovrà anche ricercarsi una soluzione progettuale per la creazione di un transito pedonale interno a detto muro lungo via Palma, nel tratto in cui non risulta possibile realizzarlo all'esterno, d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

4 SM - SCUOLA MATERNA

Q = 20%

H = 3.50 m.

Dc= 10.00 m.

Ds= 5.00 m.

Parcheggi: 40% della superficie utile dell'edificio.

Le superfici scoperte non destinate a parcheggi o a percorsi interni dovranno essere sistemate a verde e a spazi di gioco.

Per le recinzioni, nelle parti contrassegnate nella planimetria 1:5000 con linea grossa, valgono le prescrizioni definite all'art.15, punto 9.

5 IS – AV - IMPIANTI SPORTIVI E AREA VERDE PUBBLICA (CAPOLUOGO)

L'area é destinata ad ospitare spazi attrezzati per l'esercizio delle varie discipline sportive, oltre alle relative strutture edilizie (spogliatoi, servizi, punti di ristoro) ed agli spazi di parcheggio. All'interno dell'ambito dovranno essere riservate aree a verde pubblico ricreativo attrezzato per una superficie non inferiore al 20% della superficie totale.

Gli spazi di parcheggio dovranno prevedere almeno un posto auto ogni due utenti previsti, computando anche i parcheggi attigui per i quali non é prevista una utilizzazione contemporanea.

Le strutture edilizie , con altezza massima di m.3.50, non potranno interessare una superficie coperta superiore al 2% dell'intera superficie dell'ambito ; dovranno avere copertura a falde inclinate e manto in coppi o altro tipo di tegole che conseguano un analogo effetto visivo; per le murature dovranno essere adottate le tinte chiare proprie delle terre naturali o il bianco; sono ammesse anche strutture in legno.

L'organizzazione dell'area per le destinazioni previste dovrà essere realizzata sulla base di un progetto di sistemazione generale.

Le recinzioni che si rendono necessarie per la delimitazione di determinate aree dovranno essere realizzate in rete o griglia metallica con sostegni pure metallici ed eventuale zoccolo in muratura emergente dal terreno per non più di 20 cm. Nei casi in cui si richieda una barriera visiva, le recinzioni dovranno essere integrate con siepe sempreverde; soltanto fino a quando non venga raggiunta la completa efficacia del mascheramento, potranno essere utilizzati allo scopo elementi di chiusura smontabili.

6 AV - AREA VERDE, "LOTTIZZAZIONE CERNITURA", CLAUIANO

E' l'area destinata a nucleo elementare di verde pertinente alla lottizzazione di iniziativa pubblica attuata in base al R.E.P.F., denominata "Cernitura" in Clauiano.

7 AV - AREA VERDE (MERLANA)

L'area é destinata a verde pubblico ricreativo per manifestazioni popolari e spettacoli all'aperto.

L'organizzazione dell'area, comprendente gli spazi verdi con le relative piantagioni, i parcheggi e le strutture fisse, sarà attuata sulla base di un progetto di sistemazione generale.

Gli spazi di parcheggio (alberati) dovranno essere previsti per una superficie minima pari al 20% della superficie dell'intera area.

Sono ammesse strutture fisse destinate a chioschi e servizi, per una superficie coperta massima pari al 2% della superficie dell'intera area, da realizzarsi in legno.

8 AM - AMBULATORIO MEDICO

E' l'area occupata dall'esistente struttura sanitaria ; in essa l'edificazione é regolata dalle stesse norme definite ai punti 3, 4, 6 e 7 dell' art.14 (zone omogenee B.1).

Per quanto riguarda i parcheggi, dovrà essere riservato uno spazio minimo pari al 40% della superficie utile dell'edificio.

9 CM - CIMITERI

Nelle planimetrie 1:5000 sono delimitate le aree cimiteriali esistenti; queste possono essere soggette ad ampliamento in relazione alle effettive esigenze; i nuovi muri di recinzione dovranno avere altezza pari a quella dei muri esistenti.

Le strutture sepolcrali non potranno superare in altezza l'altezza dei muri di recinzione.

All'esterno dei recinti cimiteriali dovranno essere reperite adeguate aree di parcheggio, comunque in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici, tale percentuale può essere ridotta della metà nel caso di edifici ricadenti nell'ambito della zona edificata ed urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

10 DC - DISCARICA CONTROLLATA

L'area é destinata alla realizzazione di una discarica controllata per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili, sulla base di un progetto esecutivo redatto secondo le prescrizioni normative della vigente legislazione in materia e nell'osservanza del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti, da approvarsi da parte della Direzione Regionale dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale e della locale Azienda Servizi Sanitari.

Il progetto dovrà prevedere una adeguata recintazione dell'area, da realizzarsi in rete e supporti metallici nonché una adeguata schermatura lungo tutto il perimetro con piantagione di essenze legnose autoctone.

Le opere di ripristino ambientale dovranno comprendere:

- la regolarizzazione del profilo delle scarpate, conferendo loro una pendenza non superiore al 30%, il loro rivestimento con terreno da coltura dello spessore minimo di cm.25 e la realizzazione di manto erboso mediante semina;

la sistemazione del piano basale e delle altre aree a piano di campagna interessate dalle operazioni relative alla discarica, con apporto di terreno da coltura dello spessore minimo di cm.40, onde consentire la normale pratica agricola;

- una adeguata sistemazione di rampe di accesso, qualora ne risultassero dislivelli tali da richiederne la realizzazione;

- la rimozione e demolizione di tutte le attrezzature, costruzioni e manufatti utilizzati per l'esercizio della discarica.

Dopo la completa attuazione delle opere di ripristino ambientale è applicabile la normativa prevista per le zone agricole "E.6", previa apposita variante urbanistica.

11 DP - DEPURATORI ACQUE REFLUE

Le aree sono destinate all'installazione degli impianti di depurazione delle acque reflue provenienti dalla rete fognaria comunale. I progetti degli impianti dovranno prevedere una adeguata recintazione dell'area da realizzarsi in rete e supporti metallici, nonché una adeguata schermatura lungo tutto il perimetro con piantagione di essenze legnose appartenenti alla flora locale. E' prescritta una fascia inedificabile per un raggio di m.100 dal perimetro dell'area occupata dall'impianto.

12 PE - PIAZZOLA ECOLOGICA

L'area è destinata alla localizzazione dei contenitori mobili per la raccolta dei rifiuti solidi. Essa dovrà essere provvista di adeguata recintazione in rete e supporti metallici, e di schermatura con piantagione di essenze legnose autoctone.

ART. 28 bis

MANUFATTI E IMPIANTI PER LE RETI TECNOLOGICHE

~~Su tutto il territorio comunale è consentita la posa di cavi e condutture interrati per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di rete (energia elettrica, acquedotto, gas, telefono, fognatura, illuminazione pubblica).~~

~~L'attraversamento di linee aeree A.T. è ammesso unicamente nell'ambito della zona agricola E.6 nonché nelle zone "di riserva orientata" e nella zona di "utilizzazione agricola" all'interno dell'A.R.I.A. N.16, ivi comprese le aree destinate alla viabilità e le zone di rispetto dei corsi d'acqua e di futura viabilità che tali linee dovessero intersecare. Unicamente nell'ambito delle suddette zone e a distanza minima di m.100 dalle zone omogenee A.0, B e C, potranno essere installati i relativi tralicci di sostegno.~~

~~L'installazione di manufatti e attrezzature fuori terra quali cabine di trasformazione, centraline, pali di sostegno per linee elettriche di bassa e media tensione e telefoniche, è consentita in tutto il territorio comunale, ad eccezione della zona "di riserva guidata" all'interno dell'A.R.I.A.~~

~~N.16 e delle zone di rispetto dei corsi d'acqua; tali attrezzature dovranno comunque integrarsi armonicamente, per forma e materiali, nei rispettivi ambienti in cui vengono a collocarsi.~~

Su tutto il territorio comunale é consentita la posa di cavi e condutture interrato per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di rete (energia elettrica, acquedotto, gas, telefono, fognatura, illuminazione pubblica).

E' vietata la realizzazione di linee aeree di A.T. ;

Sono ammesse linee di A.T. interrate unicamente nell'ambito della zona agricola E.6 nonché nelle zone "di riserva orientata" e nella zona di "utilizzo agricolo" all'interno dell'A.R.I.A. N.16, ivi comprese le aree destinate alla viabilità e le zone di rispetto dei corsi d'acqua e di futura viabilità che tali linee dovessero intersecare.

L'installazione di manufatti e attrezzature fuori terra quali cabine di trasformazione, centraline, pali di sostegno per linee elettriche di bassa e media tensione e telefoniche, è consentita in tutto il territorio comunale, ad eccezione della zona "di riserva guidata" all'interno dell'A.R.I.A N.16 e delle zone di rispetto dei corsi d'acqua; tali attrezzature dovranno comunque integrarsi armonicamente, per forma e materiali, nei rispettivi ambienti in cui vengono a collocarsi. (modificata con la variante n. 11)

ART. 28 ter

ANTENNE PER TELEFONIA E TELEVISIONE

L'installazione di tralicci, antenne, impianti radiotrasmittitori per telefonia mobile e televisione è ammessa unicamente nelle zone classificate E.6.

Distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal centro della base dell'antenna al limite delle zone omogenee A, B, C, D, E.6.1, G, H, delle zone per servizi ed attrezzature collettive ed a singoli edifici ricadenti in zona E.6 : metri 500.

Distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal centro della base dell'antenna al limite delle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 490/1999 : metri 100.

Altezza massima del palo porta-antenne : metri 30.

Distanza massima tra antenne : metri 1000.

Distanze minime (da computarsi dal centro strada) dalle strade esistenti e di progetto (per strada in progetto deve intendersi quanto stabilito a pag.10 della relazione: Obiettivi, Strategie e Limiti di Flessibilità, con riferimento alla viabilità) :

- per le strade comunali, provinciali e statali, compresa l'area di rispetto per futura viabilità : m.100 ;
- per le strade vicinali ed interpoderali : m.20.

Per le caratteristiche delle antenne e per la loro installazione si fa riferimento alla “Nota d’Indirizzo” della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale, Servizio della Tutela del Paesaggio e delle Bellezze Naturali dd.07.12.2000 prot.16275/1410/LTR e all’art.6, comma 23, della LR 13/2000.

L’atto autorizzativi per l’intervento, rilasciato dagli organi competenti, riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la compatibilità ambientale delle opere alle diverse destinazioni di zona.

ART. 29

AREE DESTINATE ALLA VIABILITA'

Le aree destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione della viabilità esistente e per la creazione di nuova viabilità, e perciò comprendono:

- le strade
- i nodi stradali..

All'interno di tali aree l'indicazione grafica dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore indicativo fino all'approvazione dei progetti esecutivi delle relative opere.

Tutte le strade comprese nel territorio comunale sono classificate dal Piano Regionale della Viabilità "strade locali" e comprendono strade urbane e strade extraurbane; le strade urbane di nuova realizzazione dovranno avere sezione minima di carreggiata di m.5.50 e marciapiedi sui due lati della larghezza minima di m.1.50; le strade extraurbane avranno le caratteristiche definite dalle norme CNR nn.5/67-77/80-78/80.

I percorsi ciclabili sono quelli previsti dal Piano Provinciale della Viabilità Ciclabile ed illustrati nella tav.8 del presente Piano; resta inteso che tali percorsi possono realizzarsi sia su un lato che sull’altro della strada.

ART.29 bis

AREA DI RISPETTO PER FUTURA VIABILITA'

E' istituita in zona agricola E.6 una fascia inedificabile della larghezza di m. 50.00, per consentire la realizzazione - oggetto di "flessibilità" di cui all'allegata rappresentazione schematica delle strategie di piano" (piano struttura) - della variante esterna alla strada provinciale di Clauiano.

ART. 30

EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

Nelle planimetrie in scala 1:5000 sono indicati con campitura in nero e con lettera "S" gli edifici che rivestono valore storico e/o artistico all'esterno delle zone "A.0".

Per tali edifici valgono le prescrizioni definite all'art.12 (zone omogenee A.0) punto 2 delle presenti norme.

ART.31

EDIFICI DI INTERESSE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

Nelle planimetrie in scala 1:5000 sono indicati con campitura in nero e con lettera "A" gli edifici che, pur non potendosi considerare di particolare rilevanza storica od artistica, meritano ugualmente conservazione in quanto rappresentativi di un'epoca e dotati di un buon livello qualitativo architettonico.

Per tali edifici valgono le prescrizioni definite all'art.12 (zone omogenee A.0) punto 3 delle presenti norme.

ART.32

FASCIE DI RISPETTO STRADALE

Nelle planimetrie in scala 1:5000 sono indicati con apposito simbolo i limiti delle aree di rispetto istituite per motivi di sicurezza del traffico e per consentire rettifiche ed ampliamenti delle sedi stradali. Le aree comprese tra il ciglio stradale e tali limiti sono inedificabili, fatta eccezione per le stazioni di servizio per autoveicoli, che devono rispettare una distanza di 10.00 m. dal ciglio stradale con le loro strutture fisse; queste possono tuttavia essere estese al di fuori di tali limiti per una profondità massima di 10.00 m.

Le stazioni di servizio devono essere poste ad una distanza minima di 100 m. dalla zone A,B e C. Nel territorio comunale la profondità delle aree di rispetto é fissata in 20.00 m. per le strade provinciali e comunali; per le categorie minori tale profondità (non segnata in planimetria) si intende di 10.00 m.

ART. 33

AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

Nelle planimetrie in scala 1:5000 sono indicate con lo stesso simbolo utilizzato per le fasce di rispetto stradale i limiti delle aree di rispetto all'esterno dei recinti cimiteriali. Tali aree sono inedificabili.

In relazione ad eventuali ampliamenti dei recinti cimiteriali tali limiti verranno in corrispondente misura ampliati.

ART.34

ZONE VERDI DI RISPETTO

Nelle planimetrie in scala 1:5000 sono definite con apposita retinatura le zone circostanti il corso d'acqua derivato dal canale Ledra denominato "Roggia Milleacque", nonché la zona filtro tra la zona omogenea D.2 e la vicina zona omogenea B.1, a nord del capoluogo.

Tali zone sono inedificabili; vi dovrà essere conservata, migliorata e potenziata la copertura arborea ed arbustiva esistente attraverso appropriati interventi silvocolturali; ne è consentita l'utilizzazione attraverso la ceduzione, nell'osservanza delle disposizioni di polizia forestale; le piante deperenti o schiantate possono essere sostituite con altrettante specie autoctone. In tali aree, pur rimanendo di proprietà privata, dovrà essere consentito l'accesso al pubblico.

Per quanto riguarda in particolare le zone di rispetto della roggia le suddette prescrizioni relative alla vegetazione - con esclusione di quelle comprese entro il perimetro di piano particolareggiato relativo alla, zona D.2 - si limitano ad una fascia della profondità di m.5.00 dal ciglio di campagna della scarpata del corso d'acqua, mentre sono ammesse, in contiguità con le zone agricole, le pratiche colturali con colture erbacee che dovranno tuttavia mantenersi ad una distanza minima di m.10.00 dal ciglio del corso d'acqua; dovranno in ogni caso essere eseguite le opportune opere di sgrondo per evitare l'inquinamento delle acque da fertilizzanti o fitofarmaci.

La zona è interessata dalle infrastrutture di pubblica utilità quali, viabilità o canalizzazioni, previste nella zonizzazione del PRGC in corrispondenza dell'attraversamento del corso d'acqua; in tal caso le relative opere sono soggette a verifica di compatibilità ambientale di cui all'art.22 bis delle presenti norme. Nella realizzazione di tali opere si dovrà provvedere al ripristino ambientale delle aree laterali interessate dal cantiere, con l'impianto di adeguate essenze arboree ed arbustive autoctone.

ART.34 bis

CORSI D'ACQUA (ROGGIA MILLEACQUE)

E' fatto divieto di ridurre il flusso idrico; eventuali derivazioni e prelievi idrici sono consentiti, secondo le forme e le quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, previa verifica di compatibilità ambientale (art.22bis delle presenti norme), valutati lungo tratti significativi dell' asta di deflusso.

E' fatto divieto di trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e plano-altimetriche dei corsi d'acqua.

Sono consentite la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde, anche attraverso la “”m “messa in asciutta” , nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell’ambiente.

Potranno essere mantenuti, ripristinati o realizzati manufatti di regolazione e difesa idraulica, utilizzando le tecniche della bioingegneria, nonché di attraversamento di viabilità, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente, con particolare riguardo all'uso appropriato dei materiali costruttivi; la realizzazione di nuove opere é soggetta a verifica di compatibilità ambientale, di cui all'art.22 bis delle presenti norme.

ART. 35

AREE SOGGETTE AL VINCOLO EX LEGE N.431/85

Nelle planimetrie di Piano in scala 1:5000 sono indicati con apposito simbolo i limiti, comprendenti i corsi d' acqua e le aree boscate, entro i quali sono soggetti ai pareri e alle autorizzazioni regionali gli interventi edilizi, infrastrutturali e comunque gli interventi atti a modificare lo stato dei luoghi, specificatamente indicati all'art.131 della L.R. 19.11.1991 n.52.e successive modificazioni e integrazioni.

ART.36

PRESCRIZIONI PER LE ZONE SOGGETTE AD ESONDAZIONE

Le "aree soggette ad esondazione" (v. carta della zonizzazione e delle pericolosità naturali) devono essere considerate inedificabili.

ART. 37**TUTELA DEL TERRITORIO**

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di realizzare nuove discariche di qualsiasi tipo o categoria, la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti diversi dalla discarica, l'ampliamento delle discariche esistenti, l'apertura o l'ampliamento di cave per l'estrazione di inerti. (aggiunto con la Variante n. 9)

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1-	Finalità e applicazione del PRGC	pag	2
ART. 2-	Elaborati di PRGC		2
ART.3 -	Indici urbanistici ed edilizi		4
ART.4 -	Applicazione degli indici urbanistici ed edilizi		4
ART.5 -	Delimitazione degli ambiti soggetti a pianificazione attuativa obbligatoria		4
ART.6 -	Strumenti di attuazione del PRGC		5
ART.7 -	Contenuto degli strumenti attuativi del PRGC		5
ART.8 -	Rispetto dei piani di settore		5
ART.9 -	Revoca di piani attuativi precedentemente approvati		6
ART. 10 -	Definizione degli indici urbanistici		6

DISCIPLINA EDIFICATORIA DELLE ZONE

ART.11 -	Divisione del territorio in zone omogenee		12
ART.11 bis -	Definizione delle categorie d'intervento-		13
ART.12	- Zone omogenee A.0		13
ART.13	- Zone omogenee A.7		21
ART.14	- Zone omogenee B.1		21
ART.15	- Zone omogenee B.2		23
ART.16	- Zone omogenee B.3		25
ART.17	- Zone omogenee B.4		26
ART.17 bis-	Zone omogenee B.5		27
ART.18	- Zone omogenee C		29
ART.19	- Zona omogenea D.2		30
ART.20	- Zone omogenee D.3		31
ART.21	- Zona omogenea D.4		34
ART.22	-Aree di interesse ambientale		35
	- A.R.I.A. n.16, Torrente Torre		35
	1. Zona di riserva orientata		35
	2. Zona di riserva guidata		36
	3. Zona ad utilizzazione agricola		37

- Area boscata "Pustot"	38
ART.22 bis - Verifica di compatibilità ambientale	
39	
ART.23 - Zona omogenea E.6	39
ART.23 bis - Zona omogenea E.6.1	43
ART.24 - Zona omogenea G.4.1	44
ART.25 - Zona omogenea G.4.2	45
ART.26 - Zona omogenea H.2	45
ART.27 - Zone omogenee H.3	46
ART.28 - Zone per servizi e attrezzature collettive	47
ART.28 bis - Manufatti e impianti per le reti tecnologiche	51
ART.28 ter - Antenne per telefonia e televisione	52
ART.29 - Aree destinate alla viabilità	53
ART.29 bis - Area di rispetto per futura viabilità	53
ART.30 - Edifici di interesse storico artistico	53
ART.31. - Edifici di interesse architettonico-ambientale	54
ART.32 - Fasce di rispetto stradale	54
ART.33 - Aree di rispetto cimiteriale	54
ART.34 - Zone verdi di rispetto	55
ART.34 bis - Corsi d'acqua	55
ART. 35 - Aree soggette al vincolo ex lege n. 431/85	56
ART.36 - Prescrizioni per le zone soggette ad esondazione	56